Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 343

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 14 dicembre 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### CONCORSI ED ESAMI

## REGIONI

### Regione Lazio



## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 343 DEL 14 DICEMBRE 1984:

**Ministero delle finanze:** Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Padova.

(2097)

# LEGGI E DECRETI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1984, n. 834.

**Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1984-86.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, concernente norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali;

Sentito il parere della commissione VII del Senato della Repubblica e della commissione VIII della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

*Articolo unico*

E' emanata la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, nel testo allegato al presente decreto, per il triennio 1984-86.

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.

Il contributo previsto per la giunta centrale per gli studi storici e per le deputazioni e società di storia patria sarà annualmente ripartito secondo le proposte formulate dalla giunta medesima, in relazione ai programmi di attività presentati annualmente dagli istituti interessati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1984

PERTINI

GULLOTTI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *dicembre* 1984
*Registro n.* 39 *Beni culturali, foglio n.* 115

REVISIONE DELLA TABELLA EMANATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 LUGLIO 1980, N. 624, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2 APRILE 1980, N. 123.

| | Lire |
|---|---|
| 1) Ancona - Istituto marchigiano - Accademia di scienze, lettere ed arti | 40.000.000 |
| 2) Arezzo - Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze | 40.000.000 |
| 3) Assisi - Accademia properziana del Subasio | 40.000.000 |
| 4) Asti - Centro nazionale di studi alfieriani | 20.000.000 |
| 5) Bari - Accademia pugliese delle scienze | 40.000.000 |
| 6) Bergamo - Ateneo di scienze, lettere ed arti | 40.000.000 |
| 7) Bologna - Accademia clementina | 40.000.000 |
| 8) Bologna - Accademia delle scienze dell'istituto | 60.000.000 |
| 9) Bologna - Accademia nazionale di agricoltura | 40.000.000 |
| 10) Bologna - Associazione clavicembalistica bolognese | 20.000.000 |
| 11) Bologna - Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia | 100.000.000 |
| 12) Bologna - Istituto di studi e ricerche « Carlo Cattaneo » | 40.000.000 |
| 13) Bologna - Unione matematica italiana | 40.000.000 |
| 14) Bordighera - Istituto di studi liguri | 40.000.000 |
| 15) Brescia - Ateneo | 40.000.000 |
| 16) Capo di Ponte - Centro Camuno di studi preistorici | 60.000.000 |
| 17) Casola Valsenio - Ente « Casa di Oriani » | 40.000.000 |
| 18) Catania - Fondazione « Verga » | 40.000.000 |
| 19) Città di Castello - Fondazione palazzo Albizzini - Collezione Burri | 40.000.000 |
| 20) Cortona - Accademia etrusca | 40.000.000 |
| 21) Cosenza - Accademia cosentina | 40.000.000 |
| 22) Cremona - Fondazione « Claudio Monteverdi » | 35.000.000 |
| 23) Erice - Centro di cultura scientifica « E. Maiorana » | 50.000.000 |
| 24) Ferrara - Accademia delle scienze | 40.000.000 |
| 25) Firenze - Accademia della Crusca | 210.000.000 |
| 26) Firenze - Accademia economico-agraria dei Georgofili | 40.000.000 |
| 27) Firenze - Accademia fiorentina delle arti e del disegno | 40.000.000 |
| 28) Firenze - Accademia italiana di scienze forestali | 40.000.000 |
| 29) Firenze - Accademia toscana di scienze e lettere « La Colombaria » | 50.000.000 |
| 30) Firenze - Ente gabinetto scientifico letterario « G.P. Vieusseux » | 50.000.000 |
| 31) Firenze - Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » | 30.000.000 |
| 32) Firenze - Fondazione di studi di storia dell'arte « Roberto Longhi » | 50.000.000 |
| 33) Firenze - Istituto di studi etruschi ed italici | 110.000.000 |
| 34) Firenze - Istituto di studi per l'Alto Adige | 20.000.000 |
| 35) Firenze - Istituto e museo di storia della scienza | 110.000.000 |
| 36) Firenze - Istituto italiano di preistoria e protostoria | 40.000.000 |
| 37) Firenze - Istituto nazionale di studi sul Rinascimento | 90.000.000 |
| 38) Firenze - Istituto socialista di studi storici | 40.000.000 |
| 39) Firenze - Società dantesca italiana | 40.000.000 |
| 40) Firenze - Università internazionale dell'arte | 90.000.000 |
| 41) Gardone Riviera - Fondazione « Il Vittoriale degli italiani | 90.000.000 |
| 42) Genova - Accademia ligure di scienze e lettere | 40.000.000 |
| 43) Genova - Accademia ligustica di belle arti | 40.000.000 |
| 44) Genova - Fondazione « Civico museo-biblioteca dell'attore del teatro stabile di Genova » | 40.000.000 |
| 45) Lucca - Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti | 40.000.000 |
| 46) Mantova - Accademia nazionale virgiliana di scienze, lettere ed arti | 40.000.000 |
| 47) Merano - Istituto culturale italo-tedesco | 40.000.000 |
| 48) Messina - Accademia peloritana dei Pericolanti | 40.000.000 |
| 49) Milano - Centro di documentazione ebraica contemporanea - CDEC | 25.000.000 |
| 50) Milano - Centro di studi sui sistemi socio-economici dell'est - CESES | 30.000.000 |
| 51) Milano - Centro nazionale di studi manzoniani | 90.000.000 |
| 52) Milano - Comunità di ricerca | 30.000.000 |
| 53) Milano - Fondazione « Giangiacomo Feltrinelli » | 230.000.000 |
| 54) Milano Roma - Fondazione Lerici per prospezioni archeologiche | 60.000.000 |
| 55) Milano - Fondazione Poldi Pezzoli | 60.000.000 |
| 56) Milano - Istituto di studi per la transizione | 40.000.000 |
| 57) Milano - Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere | 90.000.000 |
| 58) Milano - Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia | 230.000.000 |
| 59) Milano - Società astronomica italiana | 20.000.000 |
| 60) Modena - Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti | 40.000.000 |
| 61) Napoli - Accademia pontaniana | 40.000.000 |
| 62) Napoli - Istituto di studi sul Rinascimento meridionale | 40.000.000 |
| 63) Napoli - Istituto italiano per gli studi filosofici | 90.000.000 |
| 64) Napoli - Fondazione biblioteca « Benedetto Croce » | 50.000.000 |
| 65) Napoli - Società nazionale di scienze, lettere ed arti | 90.000.000 |

| | Lire |
|---|---|
| 66) Padova - Accademia patavina di scienze, lettere ed arti | 40.000.000 |
| 67) Palermo - Accademia di scienze, lettere ed arti | 60.000.000 |
| 68) Parma - Istituto di studi verdiani | 110.000.000 |
| 69) Perugia - Centro internazionale magistrati « Luigi Severini » | 20.000.000 |
| 70) Pesaro - Accademia agraria | 40.000.000 |
| 71) Pesaro - Ente « Olivieri » | 30.000.000 |
| 72) Pesaro - Fondazione « Gioacchino Rossini » | 35.000.000 |
| 73) Pisa - Istituto « Domus Galilaeana » | 70.000.000 |
| 74) Pisa - Istituto « Domus Mazziniana » | 40.000.000 |
| 75) Pontecchio Marconi - Fondazione « Guglielmo Marconi » | 40.000.000 |
| 76) Ravenna - Opera di Dante | 30.000.000 |
| 77) Recanati - Centro nazionale di studi leopardiani | 50.000.000 |
| 78) Reggio Emilia - Istituto « Antonio Banfi » | 20.000.000 |
| 79) Roma - Accademia lancisiana di Roma | 40.000.000 |
| 80) Roma - Accademia medica | 40.000.000 |
| 81) Roma - Accademia nazionale dei Lincei - Centro linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni | 2.500.000.000 |
| 82) Roma - Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL | 60.000.000 |
| 83) Roma - Accademia nazionale di San Luca | 110.000.000 |
| 84) Roma - Accademia nazionale di Santa Cecilia | 130.000.000 |
| 85) Roma - Associazione don Giuseppe De Luca | 110.000.000 |
| 86) Roma - Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia | 140.000.000 |
| 87) Roma - Casa di Dante | 30.000.000 |
| 88) Roma - Centro di iniziativa e di ricerca sul sistema educativo scientifico - CIRCES | 40.000.000 |
| 89) Roma - Centro di iniziativa giuridica « Piero Calamandrei » | 70.000.000 |
| 90) Roma - Centro « Gino Germani » di studi comparati sulla modernizzazione e lo sviluppo | 20.000.000 |
| 91) Roma - Comitato atlantico | 20.000.000 |
| 92) Roma - Consiglio italiano per le scienze sociali | 20.000.000 |
| 93) Roma - Ente per la storia del socialismo e del movimento operaio italiano | 45.000.000 |
| 94) Roma - Federazione italiana tradizioni popolari - FITP | 30.000.000 |
| 95) Roma - Fondazione « Carlo Levi » | 40.000.000 |
| 96) Roma - Fondazione « Giacomo Brodolini » | 90.000.000 |
| 97) Roma - Fondazione « Giacomo Matteotti » | 40.000.000 |
| 98) Roma - Fondazione « Giulio Pastore » | 90.000.000 |
| 99) Roma - Fondazione istituto « Gramsci » | 100.000.000 |
| 100) Roma - Fondazione « Lelio e Lisli Basso » - ISSOCO | 250.000.000 |
| 101) Roma - Fondazione « Luigi Einaudi » per studi di politica ed economia | 30.000.000 |
| 102) Roma - Giunta centrale per gli studi storici e deputazioni e società di storia patria | 460.000.000 |
| 103) Roma - Istituto italiano per la storia antica e scuola annessa all'istituto | 110.000.000 |
| 104) Roma - Istituto storico italiano per il Medioevo e scuola annessa all'istituto | 110.000.000 |
| 105) Roma - Istituto storico italiano per l'età moderna, contemporanea e scuola annessa all'istituto | 110.000.000 |
| 106) Roma - Istituto per la storia del Risorgimento italiano e museo centrale del Risorgimento | 185.000.000 |
| 107) Roma - Istituto accademico di Roma | 50.000.000 |
| 108) Roma - Istituto « Alcide Cervi » | 80.000.000 |
| 109) Roma - Istituto della Enciclopedia italiana | 90.000.000 |
| 110) Roma - Istituto di studi filosofici | 40.000.000 |
| 111) Roma - Istituto nazionale di studi romani | 120.000.000 |
| 112) Roma - Istituto internazionale « Jacques Maritain » | 120.000.000 |
| 113) Roma - Istituto italiano di numismatica | 30.000.000 |
| 114) Roma - Istituto italiano di paleontologia umana | 30.000.000 |
| 115) Roma - Istituto italiano per la storia della musica | 25.000.000 |
| 116) Roma - Istituto « Luigi Sturzo » | 170.000.000 |
| 117) Roma - Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte | 110.000.000 |
| 118) Roma - Istituto nazionale di architettura | 50.000.000 |
| 119) Roma - Istituto nazionale di urbanistica | 30.000.000 |
| 120) Roma - Istituto per la storia del movimento cattolico | 50.000.000 |
| 121) Roma - Museo storico della Liberazione | 40.000.000 |
| 122) Roma - Società geografica italiana | 60.000.000 |
| 123) Roma - Società italiana per il progresso delle scienze | 25.000.000 |
| 124) Roma - Unione accademica nazionale | 80.000.000 |
| 125) Rovereto - Museo storico italiano della guerra | 30.000.000 |
| 126) Rovigo - Accademia dei Concordi | 40.000.000 |
| 127) Siena - Fondazione accademia musicale chigiana | 70.000.000 |
| 128) Stresa - Centro internazionale di studi rosminiani | 40.000.000 |
| 129) Taranto - Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia | 80.000.000 |
| 130) Torino - Accademia delle scienze | 90.000.000 |
| 131) Torino - Accademia di agricoltura di Torino | 40.000.000 |
| 132) Torino - Accademia di medicina | 40.000.000 |
| 133) Torino - Centro ricerche archeologiche e scavi per il Medio Oriente e l'Asia | 40.000.000 |
| 134) Torino - Centro studi « Piero Gobetti » | 70.000.000 |
| 135) Torino - Fondazione « Luigi Einaudi » | 450.000.000 |
| 136) Torino - Museo nazionale del Risorgimento italiano | 50.000.000 |
| 137) Trieste - Accademia di studi economici e sociali per l'agricoltura | 40.000.000 |
| 138) Venezia - Ateneo veneto | 40.000.000 |
| 139) Venezia - Fondazione « Giorgio Cini » | 120.000.000 |
| 140) Venezia - Fondazione scientifica « Querini Stampalia » | 40.000.000 |
| 141) Venezia - Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti | 90.000.000 |
| 142) Venezia - Società europea di cultura - S.E.C. | 130.000.000 |
| 143) Venezia - Università internazionale dell'arte | 35.000.000 |
| 144) Verona - Accademia di agricoltura, scienze e lettere | 40.000.000 |
| 145) Verucchio - Centro internazionale ricerche sulle strutture ambientali « Pio Manzù » | 50.000.000 |
| 146) Vicenza - Accademia olimpica | 40.000.000 |
| 147) Vicenza - Centro internazionale di studi di architettura « Andrea Palladio » | 80.000.000 |
| 148) Vicenza - Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa | 50.000.000 |
| Totale | 12.300.000.000 |

Visto, *il Ministro per i beni culturali e ambientali*
GULLOTTI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1984.

**Integrazione della commissione interministeriale tecnica di cui all'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

Visto l'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

Visti i propri decreti in data 5 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 13 aprile 1973, 4 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 1° settembre 1980, 6 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 14 ottobre 1981, con i quali è stata stabilita la composizione della commissione interministeriale tecnica, di cui all'art. 3 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996;

Ritenuta l'opportunità di chiamare a far parte della medesima commissione un rappresentante del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La composizione della commissione interministeriale tecnica, di cui alle premesse, è integrata con un rappresentante del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, si provvederà alla nomina del rappresentante della predetta amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1984

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CRAXI

*Il Ministro dell'interno*
SCALFARO

**(6439)**

---

*DECRETI MINISTERIALI*

---

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 settembre 1984.

**Norme relative al funzionamento della scuola di chitarra presso i conservatori di musica.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 2 maggio 1984, n. 106, sull'istituzione della scuola di chitarra presso i Conservatori di musica;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

La scuola di chitarra ha la durata di dieci anni divisi in tre periodi: inferiore (cinque anni), media (tre anni), superiore (due anni).

Il passaggio da un periodo al successivo è subordinato al superamento degli esami indicati nell'annessa tabella *A* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I primi tre anni del periodo inferiore funzionano come scuola media.

Art. 3.

Nella scuola di chitarra, oltre allo studio dello strumento, sono previste, come obbligatorie, le seguenti materie complementari:

1) teoria, solfeggio e dettato musicale: l'insegnamento viene impartito nei primi tre anni del periodo inferiore;

2) storia della musica e storia ed estetica musicale: l'insegnamento viene impartito nei primi due anni del periodo medio;

3) armonia complementare: l'insegnamento viene impartito nei primi due anni del periodo medio.

Art. 4.

Sono ammessi alla frequenza del primo anno del periodo inferiore gli allievi di età compresa fra gli 11 anni e i 15 anni che siano in possesso della licenza elementare.

Art. 5.

Coloro che, in possesso dell'attestato finale del « corso speciale permanente » di chitarra, istituito ai sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, con il decreto interministeriale 22 luglio 1980, aspirino a conseguire il diploma della scuola di chitarra, potranno partecipare ai relativi esami a partire dalla prima sessione utile dopo l'emanazione del presente decreto.

Agli interessati, peraltro, saranno riconosciuti validi gli esiti degli esami complementari obbligatori sostenuti durante la frequenza del precitato « corso speciale permanente » di chitarra.

Parimenti potranno ottenere di partecipare agli esami finali della scuola di chitarra coloro che sono in possesso dell'attestato finale del « corso straordinario » già autorizzato ai sensi dell'art. 191 del decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.

In tal caso, tuttavia, gli interessati, oltre a sostenere gli esami dello strumento, dovranno sostenere anche quelli relativi alle materie complementari obbligatorie secondo il programma di cui all'annessa tabella *A*.

Sono esonerati da tale obbligo coloro che potranno dimostrare di aver già superato gli esami di cui sopra in un Conservatorio di musica o in un liceo musicale pareggiato.

Art. 6.

Dall'anno scolastico in cui inizia il funzionamento della scuola di chitarra, è soppresso il corrispondente corso speciale permanente.

Gli alunni iscritti a quest'ultimo, d'ufficio saranno considerati iscritti al corrispondente anno della scuola di chitarra.

Coloro che, avendo frequentato i corsi straordinari autorizzati ai sensi dell'art. 191 del regio decreto 5 maggio 1918, n. 1852, aspirino ad iscriversi alla scuola di chitarra, potranno ottenerlo anche per un anno successivo al primo, previo giudizio positivo di una commissione formata dal direttore del Conservatorio di musica presso il quale si è chiesta l'iscrizione, da un docente di chitarra e da uno di composizione.

E' facoltà di detta commissione ammettere l'aspirante alla frequenza di un anno diverso da quello richiesto.

Art. 7.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma del precedente art. 6, l'età per l'ammissione alla scuola di chitarra è elevata di tanti anni quanti sono quelli riconosciuti validi all'atto della domanda di iscrizione.

Art. 8.

I programmi di insegnamento saranno stabiliti dai singoli docenti in modo tale che gli alunni siano in grado di affrontare le prove di esame di cui all'annessa tabella *A*.

### Art. 9.

L'orario d'obbligo per i docenti della scuola di chitarra è di dodici ore settimanali.

### Art. 10.

Il funzionamento della scuola di chitarra è disciplinato, per quanto non previsto dal presente decreto, dalla normativa di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, addì 6 settembre 1984

*Il Ministro*: FALCUCCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *ottobre* 1984
*Registro n.* 67 *Istruzione, foglio n.* 201

---

TABELLA *A*

## PROGRAMMI DI ESAME DELLA SCUOLA DI CHITARRA

### ESAME DI COMPIMENTO INFERIORE

1-*a*) Scale semplici in tutte le tonalità maggiori e minori nella massima estensione di ottave consentita dallo strumento.

*b*) Scale per terze, seste, ottave e decime, maggiori e minori nelle tonalità più agevoli.

*c*) Alcune formule di arpeggio scelte dalla commissione fra le 120 dell'op. 1 (I parte) di Mauro Giuliani.

2-*a*) Uno studio specifico, a scelta del candidato, sulle legature o abbellimenti.

*b*) Uno studio estratto a sorte fra tre presentati scelti da:

Aguado: studi della III parte del metodo (esclusi i primi 10);

Giuliani: op. 48 (esclusi i primi 5);

Giuliani: op. 83;

Giuliani: op. 111;

Carcassi: op. 60 (esclusi i primi 10).

*c*) Uno studio estratto a sorte fra i seguenti di Sor: op. 6 numeri 1, 2, 8; op. 31 numeri 16, 19, 20, 21; op. 35 numeri 13, 17, 22.

3) Una suite o partita (oppure 3 pezzi di carattere diverso, anche di differenti autori) dei sec. XVI, XVII, XVIII tratti dalla letteratura per liuto, vihuela o chitarra antica, di media difficoltà.

4-*a*) Una composizione scelta dal candidato tra le seguenti:

Tarrega: preludi o altre composizioni originali;

Llobet: dieci canzoni catalane;

Ponce: preludi;

Villa-Lobos: preludi;

Castelnuovo-Tedesco: appunti.

*b*) Una composizione di autore contemporaneo.

### ESAME DI COMPIMENTO MEDIO

1-*a*) Due studi estratti a sorte 24 ore prima della prova tra i seguenti di Sor:

op. 6 numeri 3, 6, 9, 11, 12;

op. 35 n. 16;

op. 29 numeri 1, 5, 10, 11.

*b*) Due studi scelti dal candidato fra i 12 di Villa-Lobos.

2) Una composizione di rilevante impegno contrappuntistico originale per liuto rinascimentale (a sei cori) o vihuela.

3-*a*) Due composizioni di media difficoltà scelte dal candidato fra le opere di Paganini o i 36 capricci di Legnani.

*b*) Una composizione di rilevante impegno virtuisistico (sonata, fantasia o tema con variazioni) del primo ottocento.

4) Una importante composizione originale per chitarra di autore moderno o contemporaneo, preferibilmente italiano.

5-*a*) Lettura di una facile composizione a prima vista assegnata dalla commissione.

*b*) Interpretazione di una composizione di media difficoltà assegnata dalla commissione tre ore prima della prova.

*c*) Illustrare le origini e la storia del liuto, della vihuela e della chitarra.

### ESAME DI COMPIMENTO SUPERIORE

L'esame si articola su due prove da tenersi in giorni differenti.

*I Prova*

1) Esecuzione di un programma da concerto presentato dal candidato scegliendo almeno un brano da ciascun gruppo fra i cinque sottoelencati (la durata dovrà essere compresa fra i 50 e i 70 minuti):

*a*) una composizione per liuto, vihuela o chitarra antica trascritta dall'intavolatura dallo stesso candidato nel corso dell'ultimo biennio;

*b*) J. S. Bach: una delle seguenti composizioni originali per liuto: fuga BWV 1000; preludio, fuga e allegro BWV 998; suites BWV 995, 996, 997, 1006.

*c*) Autori dell'ottocento:

Giuliani: sonata op. 15;

Giuliani: rossiniane op. 119, 120, 121, 122, 123, 124;

Giuliani: grande ouverture op. 61;

Giuliani: sonata eroica op. 150;

Legnani: variazioni op. 16;

Paganini: grande sonata per chitarra sola con accompagnamento (ad libitum) di violino;

Regondi: notturno op. 19;

Regondi: aria variata op. 21;

Regondi: aria variata op. 22;

Sor: gran solo op. 14;

Sor: fantasia op. 16;

Sor: sonata op. 22;

Sor: sonata op. 25.

*d*) Autori del novecento:

Castelnuovo-Tedesco: sonata (omaggio a Boccherini); Suite op. 133; Capriccio diabolico (omaggio a Paganini); Tarantella;

Ponce: sonata classica; sonata romantica; sonata terza; sonatina meridional; tema variato e finale; variazioni e fuga sulla « follia »;

Tansman: cavatina e danza pomposa;

Moreno-Torroba: sonatina in La maggiore; sei pezzi caratteristici;

Turina: sonata; fandanguillo;

Villa-Lobos: quattro studi di cui almeno due scelti fra i numeri 2, 3, 7, 10, 12.

*e*) Una importante composizione originale per chitarra di autore moderno o contemporaneo, preferibilmente italiano.

*II Prova*

2-*a*) Interpretazione ed esecuzione sulla chitarra di un brano assegnato dalla commissione 3 ore prima della prova.

*b*) Trascrizione in notazione moderna, nel tempo massimo di 3 ore, di una intavolatura di media difficoltà assegnata dalla commissione.

*c*) Illustrare la storia e la tecnica dell'intavolatura del liuto, della vihuela, della chitarra antica e degli strumenti similari; dare prova di conoscere la letteratura liutistica, vihuelistica e chitarristica.

**(6774)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 il rag. Maria Teresa Buson, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Nuova Poron », in Limena (Padova), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 luglio 1983, in sostituzione del dott. Luigi Favaron.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. fra gli Artigiani rivestitori, pavimentatori e levigatori « Con.P.L.Art. - Consorzio posatori, levigatori artigiani - Soc. coop. a r.l. », con sede in Treviso, composto dai signori:

Pescini Antonio, presidente;
Falcade Laura e Grespan Jolanda, membri.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 il rag. Crocetta Dina, nata a Velletri il 1° marzo 1938 ed ivi domiciliata in via Lata n. 38, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Preneste 75 » a r.l., in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 1° dicembre 1979 in sostituzione del dott. Roberto Corsi, dimissionario.

**(6815)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Taranto

Con decreto interministeriale 14 novembre 1984, n. 217, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della strada sita in Taranto in località Montegranaro denominata via delle Ceramiche, riportata in catasto alla partita 8300, foglio di mappa 253, particella 90/parte.

**(6462)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano 13 ottobre 1984, n. 5409 Div. 1ª, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.na Osiride Pasino, deceduta in Alessandria il 20 novembre 1982, consistente in beni mobili (denaro, gioielli, mobili ed arredi vari) per un valore complessivo di L. 15.418.445, da cui va detratta la passività di L. 3.000.000 per spese funerarie.

**(6722)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoca di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreti ministeriali in data 26 ottobre 1984 è stata revocata la registrazione dei seguenti presìdi medico-chirurgici:

| Nome del prodotto | Numero di registrazione | Ditta | Decreto di revoca numero | Data |
|---|---|---|---|---|
| *Bergamon odontoiatrico* . . . . . . | 2575 | Bergamon S.r.l. codice fiscale n. 00462840588, via di Cancelliera, 60, Ariccia (Roma) | 521/R | 26-10-84 |
| *Deleor detergente e disinfettante* . . . . . . | 7794 | Prodotti medicinali CIF codice fiscale n. 00422110585, via Doberdò, 16, Milano | 525/R | 26-10-84 |
| *Colliride collirio disinfettante* . . . . . . . . | 8974 | Procarg S.p.a., via del Corno, 10, Zona Predosa (Bologna) | 523/R | 26-10-84 |
| *Liso Iod* . . . . . . . . . . . . . | 8713 | Gay & C. S.a.s., codice fiscale n. 00971820014, via Cavagnolo n. 30, Torino | 522/R | 26-10-84 |
| *Sapo Iod* . . . . . . . . . . . | 9227 | Vincenzo Tandoi, via Paribeni n. 21, Roma | 528/R | 26-10-84 |
| *Iod* . . . . . . . . . . . . . | 9170 | Vincenzo Tandoi, via Paribeni n. 21, Roma | 526/R | 26-10-84 |
| *Batonic* . . . . . . . . . . . . . | 8516 | Istituto italiano chimico biologico S.p.a., codice fiscale numero 01190200582, via G. Imperatore, 15/A, Roma | 527/R | 26-10-84 |

**(6450)**

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

**Organizzazione dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.** (Ordinanza n. 25/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 6 aprile 1984 relativo alla designazione del Ministro per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793;

Vista la propria ordinanza del 10 luglio 1984, n. 2/219/ZA con la quale è stato istituito l'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'organizzazione del quale è stata rinviata a successivo provvedimento del Ministro designato;

Vista la propria ordinanza del 3 agosto 1984, n. 7/219/ZA con la quale il prefetto ing. Alessandro Giomi è stato nominato capo del citato ufficio speciale;

Vista la propria ordinanza del 1° dicembre 1984, n. 24/219/ZA con la quale il prefetto ing. Alessandro Giomi è stato confermato nell'incarico di capo dell'ufficio speciale;

Considerata la necessità di garantire l'assoluta continuità delle procedure finalizzate all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerata l'opportunità di designare un funzionario, con qualifica dirigenziale o comunque dotato di particolari capacità direttive ed organizzative nonché di doti di preparazione tecnica, cui affidare la cura degli atti di ordinaria amministrazione nei casi di assenza o temporaneo impedimento del capo dell'ufficio speciale;

Individuato nell'ing. Corrado Seller, ispettore superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il funzionario idoneo che ha ampiamente dimostrato di possedere le caratteristiche cennate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto ing. Alessandro Giomi, capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato a provvedere all'organizzazione dell'ufficio medesimo.

A tal fine il capo dell'ufficio speciale individua il personale necessario reperendolo, fino ad un massimo di quindici unità, nell'ambito dei dipendenti dello Stato, anche a riposo, e propone al Ministro designato i provvedimenti relativi alla utilizzazione.

Al personale di cui al comma precedente è consentito effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni e, comunque, per non più di 90 ore mensili.

Art. 2.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del capo dell'ufficio speciale, alla cura degli atti di ordinaria amministrazione provvede l'ing. Corrado Seller, ispettore superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che conserva altresì gli incarichi già ricoperti presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 3.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, a far data dal 1° dicembre 1984 e fino al 15 luglio 1985, è riservato, sul fondo istituito con provvedimento in data 6 luglio 1982 del Ministro del tesoro, la somma di L. 80.000.000. Alla relativa spesa si provvede con corrispondente riduzione della disponibilità sui fondi di cui all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale in data 6 febbraio 1984 per imprevisti relativi ad incentivi industriali.

A far data dal 16 luglio 1985 e fino al 31 dicembre 1985 all'occorrente spesa di L. 80.000.000 si provvede con imputazione al fondo di contabilità speciale n. 1421/3 aperta a favore del Ministro designato con i finanziamenti di cui all'art. 9 della legge 29 aprile 1982, n. 187.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1984

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

(6848)

## COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili.** (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 220407 dell'11 dicembre 1984 praticabili dal 14 dicembre 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

| | | |
|---|---|---|
| Gasolio autotrazione | L./lt | 669 |
| Gasolio agricoltura | » | 481 |
| Petrolio agricoltura | » | 470 |
| Gasolio pesca e piccola marina | » | 445 |
| Petrolio pesca e piccola marina | » | 435 |
| Olio combustibile ATZ | L./kg | 441 |
| Olio combustibile BTZ | » | 485 |

Prodotti da riscaldamento:

| | | Fasce provinciali | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *A* | *B* | *C* | *D* | *E* |
| Gasolio | L./lt | 625 | 628 | 631 | 634 | 637 |
| Petrolio (*) | » | 681 | 684 | 687 | 690 | 693 |
| Olio comb.le fluido | L./kg | 562 | 565 | 568 | 571 | 574 |

*A*) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

*B*) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

*C*) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

*D*) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

*E*) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

| | | |
|---|---|---|
| Bacino lagunare di Venezia | L./lt | 10 |
| Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m. | » | 8 |
| Isole minori | » | 15 |

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(6949)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso a tre posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Padova

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Padova.

E' richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti presso una università italiana o di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente ad una delle seguenti lauree italiane, in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592:

*a*) laurea in astronomia, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

*b*) laurea in fisica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

*c*) laurea in matematica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

I candidati, inoltre, devono possedere i requisiti generali indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ad eccezione di quello riguardante l'età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale e possibilmente in conformità dello schema allegato al bando, devono contenere tutte le dichiarazioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed essere inviate al predetto osservatorio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, il cui diario verrà comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata.

Per ulteriori informazioni e per lo schema di domanda si prega di rivolgersi direttamente all'osservatorio astronomico di Padova.

**(6905)**

### Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di patologia generale (per le esigenze della seconda cattedra) posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di patologia generale (seconda cattedra) - Viale Regina Elena n. 324 - 00161 Roma - Policlinico Umberto I, alle ore 9 del novantesimo e novantunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

**(6906)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di primo dirigente nei ruoli dell'amministrazione finanziaria.

Attesi i tempi tecnici occorrenti per l'acquisizione e l'esame delle domande di ammissione ai concorsi suindicati, pubblicati nei supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 26 ottobre 1984 e n. 310 del 10 novembre 1984, al fine di individuare i locali necessari per lo svolgimento delle prove scritte, non è possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* dei diari delle prove medesime.

Detti diari, con eccezione dei concorsi banditi per l'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, per le cui modalità di svolgimento verrà data comunicazione ai candidati interessati a mezzo lettera raccomandata, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1985.

**(6826)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione relativa allo anno 1983, nominata con decreto ministeriale 13 aprile 1984;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

| Candidato | | Punti | |
|---|---|---|---|
| Valentini Maurizio, nato a Trento l'11 luglio 1947 | punti | 97 | su 100 |
| Saggioro Alfredo, nato a Legnago il 14 agosto 1947 | » | 92 | » |
| Bellobuono Antonio, nato a Milano il 25 gennaio 1946 | » | 90 | » |
| Savarino Vincenzo, nato a Bolzano il 26 marzo 1947 | » | 90 | » |
| Bonino Ferruccio, nato a Torino l'11 giugno 1948 | » | 88 | » |
| Magnanimi Roberto, nato a Maltigliano l'8 febbraio 1946 | » | 88 | » |
| Prada Alberto, nato a Milano il 1° giugno 1947 | » | 88 | » |
| Vernia Piero, nato a Ravenna il 27 maggio 1950 | » | 88 | » |
| Magalini Michele, nato a Villafranca il 25 agosto 1942 | » | 86 | » |
| Baldi Fabio, nato ad Ancona il 25 ottobre 1946 | » | 85 | » |
| Ronchi Guido, nato a Milano il 4 giugno 1946 | » | 85 | » |
| Ponz De Leon Maurizio, nato a Messina il 15 marzo 1948 | » | 84 | » |
| Vantini Italo, nato a Padova il 13 settembre 1943 | » | 84 | » |
| Ciancamerla Giorgio, nato a Genova l'8 aprile 1940 | » | 82 | » |
| Angelico Mario, nato a Roma il 20 dicembre 1949 | » | 80 | » |
| Cimino Lucia, nata a Napoli il 6 giugno 1949 | » | 80 | » |
| Di Febo Giulio, nato a Bologna il 28 ottobre 1943 | » | 80 | » |
| Mignemi Giorgio Vittorio, nato ad Enna il 27 dicembre 1942 | » | 80 | » |
| Ricci Giovanni, nato a Roma il 25 novembre 1946 | » | 80 | » |
| Rossi Angelo, nato a Locorotondo il 16 agosto 1948 | » | 80 | » |
| Chiaramonte Maria, nata a Verona il 15 maggio 1946 | » | 79 | » |
| Sarti Franco, nato a Bologna il 27 giugno 1946 | » | 79 | » |
| Biagi Paolo, nato a Roma il 7 agosto 1948 | » | 78 | » |
| Colombo Enrico, nato a Concorezzo il 29 agosto 1948 | » | 78 | » |
| De Franchis Roberto, nato a Bologna il 21 ottobre 1945 | » | 78 | » |
| D'Imperio Nicola, nato ad Aliamo il 29 agosto 1948 | » | 78 | » |
| Mansi Carlo, nato a Ricigliano il 29 luglio 1942 | » | 78 | » |
| Tiribelli Claudio, nato a Mestre (Venezia) il 6 ottobre 1946 | » | 78 | » |
| Costa Pier Lorenzo, nato a Lugo il 10 agosto 1947 | » | 76 | » |
| D'Arienzo Agesilao, nato a Napoli il 18 febbraio 1949 | » | 76 | » |
| Ferrari Arnaldo, nato a Torino l'8 maggio 1949 | » | 76 | » |
| Rocchi Emilio, nato a Castelfranco E. il 28 giugno 1946 | » | 76 | » |
| Saia Antonio, nato a S. Valentino in Abruzzo Citeriore il 25 maggio 1947 | » | 76 | » |
| Lami Fernando, nato a Forlì il 28 marzo 1946 | » | 74 | » |
| De Veredicis Carlo, nato a Foggia il 22 novembre 1939 | » | 73 | » |
| Cipolletta Livio, nato ad Avellino il 9 settembre 1947 | punti | 72 | su 100 |
| Oliva Lorenzo, nato a Palermo il 20 giugno 1949 | » | 72 | » |
| De Santis Francesco, nato a Bari il 17 dicembre 1948 | » | 70 | » |
| Pippa Giovanna, nata a Roma il 26 agosto 1941 | » | 70 | » |
| Salerno Francesco, nato a Milano il 25 novembre 1947 | » | 70 | » |
| Testa Roberto, nato a Genova il 14 settembre 1946 | » | 70 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1984

*Il Ministro*: DEGAN

(6793)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di coadiutore della carriera esecutiva del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, supplemento ordinario n. 1, datato 1° dicembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 maggio 1984, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità, per il conseguimento della qualifica di coadiutore della carriera esecutiva del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione dei giovani assunti con la qualifica di impiegati di terza categoria ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, bandito con decreto interministeriale 29 maggio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980.

(6759)

## REGIONE LOMBARDIA

**Concorso ad un posto di primario ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 58**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 58.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(6803)

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, **n. 340 del 12 dicembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:**

*Azienda autonoma di soggiorno di Rapallo*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel livello funzionale VI.

# REGIONI

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1984, n. **27**.

**Variazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984: interventi urgenti e straordinari per la protezione civile.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1984)

(*Omissis*).

---

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1984, n. **28**.

**Determinazione, ai sensi dell'art. 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dei criteri regionali in materia di disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti esclusi gli impianti autostradali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità di legge*

In tutti i comuni del Lazio la disciplina dell'orario di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso autotrazione, esclusi gli impianti autostradali, è determinata nei limiti e secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

La presente legge sostituisce il regolamento regionale 29 settembre 1978, n. 5.

Art. 2.

*Orari giornalieri*

I comuni, data l'esigenza di uniformità del servizio a garanzia dell'utenza, devono di norma fissare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19 nel periodo invernale, dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nel periodo estivo.

L'orario estivo va dal mese di maggio al mese di settembre compreso; quello invernale dal mese di ottobre al mese di aprile.

I comuni, nel caso di suffragata esigenza nel rispetto del limite massimo di ore di apertura consentito, possono discostarsi dagli orari indicati al primo comma del presente articolo per un tempo massimo di trenta minuti per ciascuna apertura e chiusura anche limitatamente a parte del territorio comunale.

Gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio regionale dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19 ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982.

Art. 3.

*Sfere di applicazione*

Le norme si applicano agli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, quali: le benzine, le miscele, il gasolio, il gas propano liquido ed il metano. Gli impianti di distribuzione di solo metano e di solo gas propano liquido possono essere esentati, a richiesta dei gestori e dei concessionari, dall'osservanza degli intervalli di chiusura pomeridiana, serale, nonché dei turni, a condizione che eroghino solo metano e solo gas propano liquido e non risultino collocati in un complesso più vasto di distribuzione di altri carburanti.

Sono soggetti alla disciplina degli orari anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, nelle autorimesse, nelle aree degli alberghi e dei motels e nei complessi commerciali.

Art. 4.

*Turni festivi e turni feriali*

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali rimane aperto il 25 per cento degli impianti osservando l'orario feriale.

Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali sospendono la propria attività nella giornata di lunedì o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo.

Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.

Nei comuni od in frazioni di comuni particolarmente isolate dove siano esistenti o funzionanti tre o due impianti, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo può essere portata rispettivamente al 33 per cento od al 50 per cento.

I comuni determinano turni di chiusura al sabato pomeriggio nella percentuale del 50 per cento.

Per gli impianti, che effettuano turni di cui al comma precedente, non è prevista la sospensione dell'attività a titolo di recupero.

La partecipazione ai turni è determinata tenendo conto delle richieste avanzate dai concessionari degli impianti di distribuzione, d'intesa con i gestori interessati, nonché dall'esigenza di assicurare, in accordo con i comuni viciniori, il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile specie nelle principali direttrici viarie di interesse nazionale e locale.

Art. 5.

*Servizio notturno*

Al servizio notturno può essere abilitato un numero di impianti non superiore al 3 per cento indipendentemente dai « self-service » che rimangono aperti a prescindere dalla percentuale indicata.

Particolare cura dovrà essere posta, con la collaborazione delle aziende petrolifere e delle organizzazioni di categoria dei gestori, nella scelta di tali impianti.

Si deve pertanto evitare, per quanto possibile:

*a*) il concentramento in una medesima via o quartiere urbano;

*b*) l'abilitazione a colonnine o chioschi, isolati o meno, e ad impianti comunque non efficienti.

Costituisce criterio preferenziale la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico motorizzato, con particolare riguardo all'assistenza ai mezzi ed alle persone, nonché alle condizioni di sicurezza fornite agli operatori presenti sull'impianto.

Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

Ove, peraltro, a parità di servizi offerti, i comuni dovessero trovarsi di fronte ad una richiesta di abilitazione al servizio notturno maggiore delle possibilità offerte dalla menzionata percentuale del 3 per cento, dovranno essere predisposti turni annuali; pertanto, nell'esame comparativo delle qualità di ciascun punto di vendita, oltre che l'adozione della massima severità, dovrà essere sempre tenuta presente la necessità di soddisfare, con il servizio pubblico della distribuzione dei carburanti, le esigenze dell'utenza motorizzata.

Il servizio notturno deve iniziare alle ore 22 nel periodo invernale ed alle ore 22,30 nel periodo estivo. Il servizio notturno termina in concomitanza con la apertura antimeridiana.

L'irrogazione di sanzioni per inosservanza degli orari notturni comporta la decadenza dell'abilitazione al servizio notturno per un periodo massimo di un anno.

Nei casi di maggiore gravità, che compromettono la regolarità del servizio di distribuzione, può farsi luogo alla decadenza ai sensi dell'art. 18, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Per evitare squilibri nel funzionamento del servizio stesso o disservizi per l'utenza motorizzata, fino alla determinazione, da parte dei comuni, dei servizi notturni, gli impianti già autorizzati alla data del 31 dicembre 1982 al servizio notturno, continuano a svolgere il servizio stesso.

Art. 6.

*Ferie*

Ogni chiusura per ferie deve essere autorizzata con la predisposizione di appositi turni che devono garantire l'apertura dei punti di vendita di almeno il 25 per cento degli impianti.

I comuni concedono la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare.

Le ferie devono essere richieste dai gestori interessati, di intesa con i concessionari, e possono fruirsi in qualunque periodo dell'anno, compatibilmente con le esigenze dell'utenza motorizzata nonché con i turni festivi e notturni stabiliti dall'autorità competente.

Art. 7.

*Self-service*

Nelle more dell'approvazione del piano di ristrutturazione della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dotati di apparecchiature a moneta o lettura, denominati « self-service pre-pagamento » dovranno rimanere sempre in funzione, alla condizione però che essi funzionino senza l'assistenza del personale e, quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore; l'inosservanza di tale norma comporta l'automatica decadenza dall'esclusione dell'osservanza degli orari, dei turni notturni e dei turni del sabato pomeriggio.

Gli impianti dotati di apparecchiature « self-service post-pagamento » e di apparecchi accettatori di carte di credito devono osservare l'orario di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 8.

*Norma transitoria sui turni feriali*

In deroga al precedente art. 4 i comuni, che in data anteriore all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, hanno, con proprio provvedimento, disposto turni feriali di apertura nel pomeriggio del sabato nella percentuale del 25 per cento senza che si siano determinati disservizi per l'utenza motorizzata, possono autorizzare la apertura degli impianti al sabato pomeriggio nella misura del 25 per cento.

Art. 9.

*Deroghe*

Può essere consentito, ove si debba constatare l'esistenza di un solo distributore isolato in un comune od in una frazione distaccata od anche in una località, la deroga da qualsiasi turno, purché sia stata avanzata richiesta dal gestore, d'intesa con il concessionario, e venga riconosciuta la necessità di sopperire ad esigenze locali.

Può essere consentita deroga, sia all'orario che alla osservanza dei turni, agli impianti siti in località di particolare interesse turistico, in modo da permettere il rifornimento nei periodi di maggior afflusso, per un periodo massimo di cinque mesi nell'anno solare.

A richiesta dei concessionari, d'intesa con i gestori interessati, i comuni possono, altresì, autorizzare deroghe anche parziali in favore di stazioni di servizio poste su strade di grande comunicazione, o di raccordo con autostrade, al di fuori dei centri abitati.

Per fruire di tale deroga le stazioni di servizio debbono possedere almeno i seguenti requisiti di assistenza:

ampi piazzali di sosta;

impianti di rifornimento, in numero adeguato alle esigenze del traffico, aventi la possibilità di erogare benzina normale e super, gasolio e miscela anche contemporaneamente a più autoveicoli;

servizi igienici;

locale per il gestore;

attrezzature di pronto intervento.

Infine i comuni possono concedere deroghe di qualsiasi tipo, purché non superiori alle ore 48 ore, in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere, mercati e simili.

Art. 10.

*Procedure*

Prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento, sia di carattere ordinario che di carattere derogatorio, i comuni sono tenuti a sentire i pareri delle aziende petrolifere interessate ai rifornimenti dei punti di vendita siti nel comune, dei rappresentanti sindacali a livello regionale della categoria dei gestori, delle rappresentanze regionali degli interessi degli utenti (automobil club italiano - A.C.I.).

Le amministrazioni comunali, inoltre, in collaborazione con le organizzazioni sopracitate, dovranno curare la predisposizione dei cartelli indicatori dell'orario di servizio dei distributori di carburante.

Art. 11.

*Controlli*

I controlli per l'osservanza degli orari degli impianti sono svolti dai Corpi di polizia addetti alla vigilanza sul traffico.

Art. 12.

*Sanzioni amministrative*

Le contravvenzioni alla disciplina oraria sono punite con le sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate dal sindaco competente con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi delle sanzioni spettano ai comuni.

Art. 13.

*Impianti interni ad uso privato*

I comuni sono tenuti a rilasciare l'autorizzazione di durata quinquennale per l'installazione degli impianti, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, solo in presenza di comprovate reali necessità e di particolari attività.

Per quanto riguarda le condizioni di reale e comprovata necessità l'istanza del richiedente deve dare esauriente dimostrazione dei motivi per i quali è necessario disporre di tale impianto, tenendo conto del principio che tali autorizzazioni devono avere carattere di assoluta eccezionalità.

Gli impianti, costituiti da uno o più serbatoi collegati a colonnina ovvero ad altre apparecchiature per il prelievo e la misurazione del carburante, devono essere installati all'interno di stabilimenti industriali, cantieri, magazzini di proprietà delle imprese interessate all'impianto.

L'autorizzazione dovrà essere preceduta dall'accertamento delle effettive necessità delle ditte interessate prendendo in considerazione la consistenza ed il tipo del parco automezzi, la importanza dell'attività svolta e la sua natura e potrà essere concessa solo ad impianti con una capacità di stoccaggio superiore ai 10 metri cubi.

Nei casi di cantieri per opere stradali od altre opere pubbliche, il comune può autorizzare l'impianto con capacità di stoccaggio anche inferiore ai 10 metri cubi limitatamente alla durata dell'attuazione delle opere stesse e previo parere della regione Lazio.

Nel provvedimento di autorizzazione da rilasciare, sentito il preventivo parere del comando dei vigili del fuoco e dell'U.T.I.F. (ufficio tecnico imposte di fabbricazione) competenti per territorio, dovrà essere esplicitamente indicata la destinazione dell'impianto all'uso privato per l'esclusivo rifornimento dei mezzi di proprietà dell'impresa interessata nonché l'espresso divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, pena la revoca immediata, in caso di inosservanza, dell'autorizzazione stessa.

I comuni debbono trasmettere alla regione Lazio copia delle autorizzazioni rilasciate.

Per quei serbatoi ed impianti che sono stati installati senza autorizzazione, i titolari dei medesimi dovranno avanzare istanza entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge per la relativa regolarizzazione.

I comuni, nel merito, dovranno esaminare dette richieste tenendo presenti i vincoli, i requisiti ed i pareri di cui ai commi precedenti.

Analoghi accertamenti dovranno essere disposti in occasione del rinnovo dell'autorizzazione.

I comuni debbono trasmettere alla regione Lazio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un elenco degli impianti interni ad uso privato suddivisi tra quelli già esistenti, quelli autorizzati nel corso dell'anno e quelli revocati o non rinnovati per mancanza dei prescritti requisiti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio

Roma, addì 20 giugno 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 giugno* 1984.

---

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1984, n. **29.**

**Ulteriore finanziamento e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, concernente: « Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, al fine di completare gli interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 19 settembre 1979, assegna ai comuni individuati con l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980, con l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1981 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1982 un ulteriore contributo ad integrazione delle somme stanziate a favore dell'art. 4, lettera *b*), della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17.

I comuni devono rimettere alla Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una dettagliata e puntuale relazione sullo stato di attuazione dei piani annuali di cui all'art. 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17; ai comuni inadempienti non saranno erogati i contributi previsti dalla presente legge.

Al comune di Borgo Velino, inserito nell'elenco dei comuni terremotati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1982 e ricompreso nella categoria di cui all'art. 3, secondo comma, punto *c*), della legge regionale 8 agosto 1981, n. 17, è assegnata la somma di lire 148 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 della citata legge regionale n. 17 del 1981 e sono riconosciuti i benefici recati dalla presente legge.

Art. 2.

Con le somme assegnate i comuni provvedono alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, agli aventi diritto, inseriti e non inseriti nella graduatoria delle domande di cui all'art. 17 della predetta legge, rimasti esclusi dai benefici per esaurimento dei fondi ed a coloro che non hanno presentato la documentazione nei termini o perché presentata incompleta od errata, purché i comuni abbiano previsto finanziamenti a favore dei soggetti di cui all'art. 2, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, nel piano previsto dall'art. 9 della medesima legge regionale.

I contributi di cui all'art. 2, primo comma, lettera *c*), della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, sono concessi solo per gli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lettera *b*), della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 3.

Coloro che, pur avendo presentato nei termini la domanda prevista dall'art. 15, primo comma, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, non hanno rispettato i termini per la presentazione della documentazione od abbiano presentato la documentazione incompleta od errata di cui al quarto comma, lettera *a*), dello stesso articolo, possono presentare detta documentazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande, dichiarate ammissibili a seguito della proroga di cui al comma precedente, saranno ordinate in una graduatoria compilata secondo i criteri indicati dall'art. 17 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17 e la prima di esse seguirà, nell'ordine, l'ultima della graduatoria relativa al settore di intervento di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, esistente presso il comune competente.

Art. 4.

Le eventuali somme residue dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi della presente legge, rimaste inutilizzate per esaurimento delle domande ammissibili, saranno ripartite dalla provincia di Rieti, in rapporto percentuale al finanziamento previsto dal piano poliennale per lo sviluppo socio-economico limitatamente agli interventi di cui all'art. 2, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, tra i comuni che dimostrino la necessità del completamento delle opere pubbliche comprese nei piani di cui all'art. 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17.

Art. 5.

Gli interventi di cui agli articoli precedenti sono adottati con deliberazione del consiglio comunale; detta deliberazione costituisce variante ai piani di attuazione di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17 e deve essere trasmessa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla provincia di Rieti per l'approvazione e l'erogazione dei fondi a favore del comune interessato, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17.

La Regione erogherà alla provincia di Rieti i finanziamenti previsti dalla presente legge entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.

Art. 6.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi statali o regionali concessi per le stesse iniziative.

Art. 7.

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è prevista la spesa di lire 3000 milioni che sarà iscritta in termini di competenza sul capitolo di spesa n. 08922, che si istituisce nello stato di previsione della spesa della regione Lazio per l'anno finanziario 1984 con la seguente denominazione:

cap. 08922: « Ulteriori trasferimenti alla provincia di Rieti per l'attuazione di iniziative a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi ».

All'onere di cui sopra si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 25822, elenco n. 4, lettera *e*), del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 giugno 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 giugno* 1984.

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1984, n. 30.

**Interventi per la tutela delle acque dall'inquinamento: realizzazione, adeguamento ed ammodernamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi delle imprese agricole.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto*

Con la presente legge la regione Lazio:

*a*) disciplina, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità di concessione di provvidenze per la realizzazione e l'adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi delle imprese agricole;

*b*) definisce gli indirizzi per la programmazione, realizzazione e gestione di strutture centralizzate di depurazione di reflui agricoli;

*c*) fissa, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, i criteri per la ripartizione dei finanziamenti.

Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

Sono ammessi ai benefici recati dalla presente legge:

*a*) le imprese agricole, singole, associate o cooperative, assimilate o no ad insediamenti civili ai sensi della legge 8 ottobre 1976, n. 690, e della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, con priorità per quelle con impianti in attività alla data del 1° gennaio 1975 che abbiano proceduto all'adeguamento degli scarichi in atto alla stessa data;

*b*) l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.), i comuni, le comunità montane ed i consorzi di imprese, per la realizzazione di strutture centralizzate ai sensi del successivo art. 4. Ai predetti consorzi possono aderire sia le imprese agricole che le imprese agro-industriali che gestiscono impianti produttivi strettamente connessi con l'esercizio di attività agricole, zootecniche e forestali.

Art. 3.

*Impianti autonomi*

A favore delle imprese agricole singole od associate e delle cooperative agricole che gestiscono impianti collettivi di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali conferiti dai soci, sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa sostenuta per la realizzazione e/o adeguamento di impianti autonomi di depurazione o di pretrattamento degli scarichi, nonché per le opere ed attrezzature atte a consentire un efficace collegamento funzionale con gli impianti centralizzati di depurazione di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

*Strutture centralizzate*

La Regione promuove la realizzazione di strutture centralizzate per lo smaltimento dei reflui agricoli, per i quali non sia ammesso ai sensi delle norme vigenti o non sia opportuno, in base al piano regionale di risanamento delle acque approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 334 del 3 agosto 1982, il diretto smaltimento sul suolo.

Le strutture centralizzate di smaltimento possono essere realizzate da consorzi di imprese agricole ed agro-industriali singole od associate ai quali possono partecipare anche i comuni e le comunità montane da comuni singoli od associati e da comunità montane, nonché dalla Regione tramite l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.).

Le strutture di cui ai commi precedenti possono essere costituite da impianti di depurazione per il trattamento completo degli scarichi fino ai limiti di accettabilità previsti per l'immissione nei corpi ricettori finali, ovvero consistere, qualora i liquami vengano conferiti ad altro impianto di depurazione, in opere ed attrezzature funzionalmente integrate per il conferimento dei liquami medesimi secondo le modalità ed i limiti stabiliti dall'ente gestore dell'impianto ricettore.

Tutte le imprese agricole ed agro-industriali delle categorie merceologiche interessate ricadenti nel territorio servito dall'impianto centralizzato di depurazione dovranno funzionalmente collegarsi allo stesso, salvo il caso in cui provvedano alla realizzazione di impianti autonomi abilitati o siano autorizzate dall'autorità competente a forme diverse di smaltimento dei reflui.

Gli impianti centralizzati di depurazione, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 5, sono considerati opere di pubblico interesse e di pubblica utilità e debbono essere autorizzati dalla giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 5.

*Criteri tecnologici,*
*ubicazionali e gestionali delle strutture centralizzate*

Ai fini del contenimento dei costi di gestione, la realizzazione degli impianti centralizzati di depurazione previsti al precedente art. 4 deve conformarsi ai criteri tecnologici, ubicazionali e gestionali di cui ai seguenti commi.

Gli impianti centralizzati debbono avere capacità depurativa preferibilmente polivalente con particolare riguardo ai reflui provenienti da comparti olivicolo-oleario, zootecnico, vitivinicolo e conserviero e debbono essere basati su processi tecnologici che prevedano il recupero e la valorizzazione dei sottoprodotti trattati, anche sotto l'aspetto energetico.

La progettazione relativa alla struttura centralizzata deve riguardare anche le modalità di collegamento funzionale delle imprese e degli insediamenti da servire.

L'ubicazione degli impianti deve essere conforme alle disposizioni di cui all'allegato 4 alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento; ove possibile, deve risultare funzionalmente baricentrica rispetto alle zone ed agli insediamenti da servire. La giunta regionale è autorizzata a promuovere studi ed elaborazioni tecnico-economiche preliminari per l'allocazione territoriale delle strutture centralizzate più rispondente in relazione alle soluzioni tecniche adottabili.

L'individuazione della zona di allocazione di una struttura centralizzata effettuata con il provvedimento di approvazione del relativo progetto ai sensi del successivo art. 10 costituisce presupposto per l'adozione della variante allo strumento urbanistico del comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. La variazione deve essere deliberata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento regionale.

Per l'autorizzazione delle opere e degli interventi di carattere edilizio ed urbanistico relativi alle strutture centralizzate di smaltimento si applicano le procedure di cui all'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Alla gestione definitiva dell'impianto centralizzato provvede, direttamente o tramite società di gestione, il consorzio degli utenti.

Quando siano realizzate dalle comunità montane o dall'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.), le strutture centralizzate dovranno essere affidate in gestione al consorzio degli utenti entro un anno dall'attivazione degli impianti.

Art. 6.

*Finanziamento delle strutture centralizzate*

La partecipazione finanziaria del consorzio degli utenti alla spesa di realizzazione degli impianti centralizzati di depurazione non deve essere inferiore al 10 per cento della spesa sostenuta, comprensiva dei costi di acquisizione ed attrezzature dell'area relativa, con possibilità di anticipazione di detta quota da parte della Regione ed obbligo di restituzione entro il termine massimo di cinque anni.

Per la realizzazione delle opere e delle attrezzature della singola impresa o del singolo stabilimento per il collegamento funzionale con la struttura centralizzata di depurazione sono concessi i benefici previsti dal precedente art. 3 anche cumulati con provvidenze recate da altri provvedimenti a favore delle imprese agricole singole od associate e di cooperative agricole e purché non sia superato il massimale di aiuto stabilito nello stesso art. 3.

Al finanziamento delle strutture centralizzate di depurazione concorrono, oltre che i fondi assegnati dallo Stato in attuazione delle leggi per la tutela delle acque dall'inquinamento, i fondi assegnati in attuazione di altre leggi nonché della legge 29 maggio 1982, n. 308, in quanto applicabili ed i fondi attribuiti dalla Regione alle comunità montane. Possono essere richiesti altresì contributi alla Comunità economica europea.

Art. 7.

*Programmazione degli interventi e criteri di ripartizione dei finanziamenti*

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone al consiglio regionale il programma di ripartizione dei finanziamenti per aree territoriali e per comparti merceologici.

Il programma di ripartizione deve essere redatto sulla base della mappa regionale delle imprese agricole, zootecniche e agro-industriali potenzialmente inquinanti, predisposta per regioni agrarie statistiche, valutando la tipologia e la consistenza degli scarichi, oltre che complessivamente, separatamente per i seguenti comparti merceologici:

*a*) olivicolo-oleario;

*b*) zootecnico;

*c*) vitivinicolo;

*d*) conserviero e lattiero-caseario.

Il programma di ripartizione deve altresì tenere conto:

1) di un equilibrato e coordinato rapporto degli investimenti prevedibili per strutture centralizzate e per impianti aziendali;

2) delle specifiche e peculiari esigenze delle imprese appartenenti alle suindicate categorie merceologiche;

3) dei benefici pubblici già erogati per la realizzazione di impianti di depurazione o di pretrattamento o di collegamento funzionale ad impianti centralizzati.

In ogni caso è prioritario il finanziamento per la realizzazione degli impianti a servizio delle imprese agricole, zootecniche e agro-industriali ricadenti nelle aree individuate di vulnerabilità primaria nel piano regionale di risanamento delle acque approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 334 del 3 agosto 1982, e successive modifiche ed integrazioni, e nei bacini lacuali o fluviali interessati ad usi indropotabili.

Il consiglio regionale approva con propria deliberazione il programma di ripartizione entro i due mesi successivi.

Art. 8.

*Impianti pilota*

Ai fini del superamento delle difficoltà tecnologiche esistenti per la depurazione di reflui ad alta concentrazione di inquinanti, nell'ambito dei programmi per la realizzazione delle strutture centralizzate di depurazione previste ai precedenti articoli 4 e 5, a servizio delle aree di maggiore concentrazione ed attività dei frantoi oleari individuate ai sensi del precedente art. 7, primo comma, possono essere finanziati studi per la realizzazione di impianti a tecnologia diversificata.

Per le finalità di cui al comma precedente, potranno essere concessi contributi a fondo perduto per studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti di pretrattamento e di depurazione, purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni della giunta regionale da fissarsi con successivo decreto del presidente della giunta regionale e purché l'impianto possa configurarsi od assimilarsi a fonte rinnovabile di energia ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, ovvero, pur con diversa tecnologia, non comporti oneri gestionali superiori al valore delle produzioni recuperate.

Il contributo a fondo perduto può essere concesso, nella misura massima del 50 per cento della spesa documentata e per importi non superiori a lire 30 milioni per gli studi di fattibilità e di lire 100 milioni per i progetti esecutivi.

Per la scelta degli studi di fattibilità e/o dei progetti esecutivi la giunta regionale si avvale di un comitato tecnico scientifico presieduto dall'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca e costituito da:

1) un esperto, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);

2) un esperto, designato dal Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (E.N.E.A.);

3) un esperto, designato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.);

4) un esperto, designato dall'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.);

5) un esperto, designato dall'Azienda comunale elettricità ed acque (A.C.E.A.);

6) un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, esperto in materia;

7) un funzionario dell'assessorato regionale all'artigianato, industria e commercio, esperto in materia;

8) un funzionario dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, esperto in materia;

9) un funzionario dell'assessorato regionale alla sanità, esperto in materia;

10) due professori universitari dei quali uno della facoltà di ingegneria ed uno della facoltà di scienze agrarie.

Il comitato sarà costituito con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Art. 9.

*Norme transitorie per i frantoi oleari*

Fino alla data di ultimazione delle strutture centralizzate di depurazione previste al precedente art. 4, e comunque non oltre la data del 13 giugno 1985, è consentito ai titolari dei frantoi che abbiano aderito ai consorzi degli utenti di cui al precedente art. 5, conferire le acque di scarico provenienti dalla lavorazione delle olive ad idonei impianti di depurazione esistenti e ad impianti di lagunaggio.

Il trasporto delle acque di scarico suddette deve avvenire mediante mezzi autorizzati dal comune competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dell'art. 8 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli impianti di lagunaggio debbono essere localizzati a distanza non inferiore a 300 metri dalle abitazioni; debbono essere realizzati su terreno impermeabile od impermeabilizzato; debbono essere recintati; deve essere evitato il ruscellamento di acque piovane dai terreni prossimi alla laguna; le acque di scarico immesse nella laguna non debbono superare il livello di 0,50 metri dal fondo.

Quando l'ubicazione isolata e decentrata di uno stabilimento di molitura delle olive non consente il collegamento funzionale con le previste strutture centralizzate e la dimensione dell'attività svolta dallo stesso non supera 10.000 quintali di olive oleificate per campagna, fermo restando il divieto dello scarico diretto delle acque di vegetazione dei diversi corpi ricettori, fino a quando non saranno praticabili sistemi di depurazione diversi, potrà essere consentito lo smaltimento su suolo agricolo delle acque previamente trattate secondo sistemi atti a valorizzare l'effetto concimante ed ammendante delle acque stesse, e ad eliminare eventuali effetti negativi sulla vegetazione o di riduzione della porosità del terreno.

Lo spargimento sul terreno deve essere previamente autorizzato dal sindaco competente, sentita l'unità sanitaria locale competente, e può essere ripetuto sullo stesso terreno solo con turni biennali.

Lo spargimento deve avvenire su terreno lavorato di recente o con successivo rapido interramento e nei limiti di 20 metri cubi di acque originarie per ettaro omogeneamente distribuite.

Deve essere evitata la formazione di pozze e di ruscellamenti che possano favorire l'infiltrazione degli scarichi nei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Art. 10.

*Procedure*

I soggetti di cui al precedente art. 2 debbono avanzare domanda per la concessione dei contributi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla regione Lazio, assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Quando trattasi degli impianti autonomi di cui al precedente art. 3, la domanda, redatta in conformità con il modello

di cui all'allegato *A*, deve essere presentata tramite il settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:

*a*) per gli adeguamenti già effettuati:

1) dichiarazione del comune competente per territorio attestante l'attività dell'insediamento alla data del 1° gennaio 1975;

2) documentazione contabile e copia autenticata delle fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione degli impianti;

3) copia autenticata dell'autorizzazione allo scarico delle acque di rifiuto, rilasciata ai sensi dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dall'ente competente;

4) certificato di analisi delle acque di scarico rilasciato dal laboratorio di igiene e profilassi in data non anteriore a mesi sei dalla data della domanda, che attesti la conformità dello scarico ai limiti indicati dalle tabelle *A* o *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora siano avvenuti passaggi di proprietà dell'insediamento, devono essere allegate copie autenticate dei relativi atti pubblici;

*b*) per gli adeguamenti da effettuare:

1) dichiarazione del comune competente per territorio attestante l'attività dell'insediamento alla data del 1° gennaio 1975;

2) elaborati progettuali, comprendenti:

*a*) una relazione tecnico-descrittiva;

*b*) eventuali preventivi di impianti ed attrezzature industriali che si intendono utilizzare;

*c*) documentazione relativa al tipo di impresa ed alla qualifica del richiedente.

L'istruttoria relativa alle domande di contributo è effettuata dal settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca competente per territorio d'intesa, quando necessario, con gli organi ai quali sono specificamente demandati i compiti di vigilanza e di controllo sugli scarichi.

La concessione del contributo viene disposta, per le domande ritenute ammissibili in linea tecnica, dalla giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Per gli adeguamenti già effettuati la liquidazione del contributo avviene contestualmente con la concessione.

Per gli adeguamenti da effettuare, si procederà alla liquidazione del contributo previa presentazione da parte del beneficiario, a completamento dei lavori e nei termini fissati con il provvedimento di concessione, della documentazione di cui ai numeri 2), 3) e 4), punto *a*), del precedente secondo comma e verifica della stessa da parte del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Quando trattasi di strutture centralizzate, la domanda deve essere presentata direttamente all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca, corredata con i documenti amministrativi occorrenti e con:

1) studio preliminare di fattibilità che deve contenere tra l'altro precise informazioni in ordine all'area interessata, al numero delle imprese utenti, alle quantità, tipi e qualità dei reflui da trattare;

2) progetto esecutivo, comprendente:

*a*) estratto del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigente od adottato (planimetria e norme);

*b*) elaborati cartografici, disegni e preventivi;

*c*) computo metrico-estimativo;

*d*) relazione tecnica sulla tipologia costruttiva dell'impianto, sul processo tecnologico e sulle caratteristiche e natura dei prodotti derivati nonché sulle modalità di collegamento funzionale delle imprese da servire;

*e*) relazione economico-finanziaria che, partendo dalla analisi dettagliata degli aspetti organizzativi, operativi e gestionali con particolare riferimento ai costi di ammortamento e di esercizio dell'impianto ed alla destinazione ed al valore dei prodotti finali, prospetti le soluzioni organizzative e gestionali più adeguate e convenienti.

I progetti relativi alle strutture centralizzate, previamente verificati, nei presupposti territoriali, aziendali ed organizzativi e nella congruità della spesa prevista dall'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca mediante il settore difesa del suolo, forestazione, caccia e pesca d'intesa con gli altri settori interessati dell'amministrazione regionale, vengono sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale, ai sensi della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, ed approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

L'erogazione dei finanziamenti concessi avviene, in conformità con le norme vigenti, con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 11.

*Verifiche e decadenza*

La giunta regionale può disporre verifiche presso i soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2, lettera *a*), sulla conformità e rispondenza delle opere finanziate avvalendosi sia di propri funzionari che degli enti locali competenti.

La mancata corrispondenza delle opere accertate a quelle risultanti dalla documentazione presentata comporta la decadenza del contributo assegnato.

Art. 12.

*Copertura finanziaria*

Per l'onere derivante dall'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di L. 4.690.625.530, che sarà iscritta in termini di competenza al capitolo n. 01015 da istituirsi nel bilancio regionale per l'anno medesimo, con la seguente denominazione:

capitolo n. 01015: « Interventi per la realizzazione e per l'adeguamento o l'ammodernamento di impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi di imprese agricole ».

Alla copertura finanziaria della spesa predetta si provvede, ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con i fondi accantonati sul capitolo n. 25802 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativi alle spese in conto capitale del primo programma) del bilancio di previsione 1983.

Alla quantificazione della spesa per gli anni finanziari successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 giugno 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 giugno 1984.*

(*Omissis*).

---

## LEGGE REGIONALE 20 giugno 1984, n. 31.

**Interventi relativi ad opere di edilizia per le esigenze del diritto allo studio universitario.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

La regione Lazio, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, promuove la realizzazione di un programma di interventi per il triennio 1984-86, relativo ad opere di edilizia per le esigenze del diritto allo studio universitario.

Art. 2.

*Oggetto degli interventi*

Gli interventi di cui al precedente art. 1 concernono lo acquisto ed il riattamento o la costruzione di nuove strutture da destinare ai servizi per il diritto allo studio universitario, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di quelle esistenti, l'acquisto od il rinnovo di impianti, attrezzature ed arredamenti.

Per contribuire a rendere rapidamente funzionali, nell'interesse degli studenti, i servizi delle università laziali di nuova istituzione e favorire una maggiore integrazione tra questi e quelli per il diritto allo studio universitario, gli interventi regionali di cui al primo comma possono riguardare anche, alle condizioni e con le modalità stabilite negli articoli 3 e 6 della presente legge, la realizzazione di strutture da utilizzare temporaneamente per l'espletamento di attività didattiche, nelle more dell'acquisizione di proprie strutture da parte delle citate università.

Art. 3.

*Programma degli interventi*

Il programma degli interventi di cui alla presente legge per il periodo 1985-86 articolato in piani annuali è approvato dal consiglio regionale con le modalità di cui all'art. 34 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14.

A tal fine gli enti di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario presentano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla giunta regionale - assessorato alla cultura, le richieste relative agli interventi specificati nel precedente art. 2, corredate della necessaria documentazione e del preventivo di spesa particolareggiato contenente anche la quantificazione di eventuali altre forme di finanziamento.

Qualora le richieste si riferiscano agli interventi di cui al precedente art. 2, secondo comma, gli enti di gestione per i servizi del diritto allo studio universitario devono, altresì, allegare una relazione da cui risulti la segnalazione delle esigenze edilizie da parte delle università interessate nonché l'assenso delle università stesse a servirsi delle strutture da realizzare con il finanziamento regionale ed a stipulare la convenzione prevista al successivo art. 6.

Il programma di cui al precedente primo comma deve prevedere prioritariamente interventi destinati a far fronte alle esigenze degli enti di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario e, in via subordinata, interventi richiesti da esigenze di funzionalità delle università laziali di nuova istituzione.

La giunta regionale provvede, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale di cui al primo comma del presente articolo, ad assegnare ai singoli enti di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario i finanziamenti previsti per gli anni 1985 e 1986, specificando gli interventi da realizzare.

Lo stanziamento di lire 5000 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1984 è così ripartito tra i seguenti enti per il finanziamento degli interventi a fianco di ciascuno di essi indicati:

1) opera universitaria di Viterbo:

*a*) per acquisto di immobili da destinare agli uffici ed ai servizi per il diritto allo studio universitario: L. 3.200.000.000;

*b*) per acquisto di impianti, di attrezzature ed arredamenti per le sedi di facoltà dell'Università degli studi della Tuscia: L. 800.000.000;

2) opera universitaria di Cassino per acquisto di immobili da destinare agli uffici ed ai servizi per il diritto allo studio universitario: L. 1.000.000.000.

La giunta regionale provvede all'assegnazione dei finanziamenti di cui al precedente sesto comma ai singoli enti destinatari.

Art. 4.

*Realizzazione degli interventi*

Gli interventi ammessi al finanziamento regionale sono realizzati a cura degli enti di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario assegnatari del finanziamento stesso.

Per l'esecuzione delle opere si applicano, per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge e della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, le norme del titolo I, capo III, della legge regionale 26 marzo 1980, n. 88.

Art. 5.

*Erogazione dei finanziamenti*

L'erogazione dei finanziamenti assegnati a norma della presente legge è effettuata con le seguenti modalità:

*a*) 30 per cento a presentazione di copia del contratto di appalto e del verbale di consegna dei lavori;

*b*) ulteriore 35 per cento a presentazione dello stato di avanzamento comprovante l'esecuzione di almeno il 40 per cento dei lavori;

*c*) saldo ad avvenuto collaudo dell'opera.

Per gli acquisti di beni immobili e mobili di cui al precedente art. 2, il finanziamento, nei limiti di quello assegnato, viene erogato fino a copertura del costo, a presentazione della deliberazione esecutiva di acquisto e della relativa documentazione.

Qualora i finanziamenti riguardino la realizzazione di strutture da utilizzare temporaneamente per l'espletamento di attività didattiche delle università laziali di nuova istituzione, l'erogazione della quota a saldo di cui alla lettera *c*) del precedente primo comma ovvero della somma a copertura del costo di cui al precedente secondo comma è subordinata, altresì alla presentazione, da parte dell'ente di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario assegnatario del finanziamento stesso, della convenzione prevista dal successivo art. 6, secondo comma.

Art. 6.

*Proprietà di beni e vincolo di destinazione*

I beni immobili e mobili di cui al precedente art. 2 acquisiti dagli enti di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario con i finanziamenti previsti dalla presente legge sono di proprietà della Regione e sono messi a disposizione degli enti stessi con vincolo di destinazione, a norma di quanto stabilito dall'art. 17, secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14.

Nel caso in cui i beni immobili e mobili di cui al precedente comma siano stati acquisiti per esigenze di funzionalità delle università laziali di nuova istituzione, l'ente di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario destinatario del bene dovrà altresì stipulare apposita convenzione con l'università interessata per regolare le modalità di uso, eventualmente a titolo di comodato, e la relativa durata. Nella convenzione dovrà comunque essere previsto che saranno a carico dell'università tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene.

Qualora l'intervento regionale riguardi immobili di proprietà dell'università utilizzati per l'attività di diritto allo studio universitario, dovrà risultare da apposita convenzione, tra l'università proprietaria e l'ente gestore dei servizi per il diritto allo studio universitario interessato, il relativo vincolo di destinazione in conformità a quanto previsto nell'art. 1 del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642.

Art. 7.

*Termini*

La giunta regionale ha facoltà di revocare l'assegnazione dei finanziamenti regionali qualora entro diciotto mesi dalla data dell'assegnazione stessa non risultino ancora appaltati le opere od i lavori programmati o qualora entro un anno non risultino adottate le deliberazioni di acquisto dei beni.

Le somme in tal modo rese disponibili saranno utilizzate per il finanziamento di un programma di intervento integrativo da attuarsi con la procedura di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

*Norma finanziaria*

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge è prevista la spesa di lire 5000 milioni per l'esercizio 1984, lire 10.000 milioni per l'esercizio 1985 e lire 10.000 milioni per l'esercizio 1986.

L'onere finanziario di lire 5000 milioni indicato al precedente comma viene iscritto per l'esercizio 1984, in termini di competenza, al capitolo n. 15336 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la seguente denominazione: « Finanziamento interventi per potenziamento delle strutture per il diritto allo studio universitario ».

Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al precedente primo comma si provvede con lo stanziamento di competenza iscritto al cap. 25832, previa utilizzazione della partita contabile di cui alla lettera *c)* indicata nell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 9.

*Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 giugno 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 giugno 1984.*

---

## LEGGE REGIONALE 20 giugno 1984, n. 32.

**Provvidenze a favore delle imprese artigiane in forma cooperativa tra lavoratori in Cassa integrazione guadagni o licenziati.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di conseguire la piena occupazione e favorire lo sviluppo dell'artigianato attraverso la cooperazione, in conformità ai princìpi dell'art. 45 del proprio statuto, la Regione, nell'ambito delle materie di propria competenza, interviene, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al successivo art. 8, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, in favore delle imprese artigiane iscritte negli albi provinciali della Regione e costituite in forma di società cooperativa fra lavoratori licenziati per la cessazione dell'attività o la riduzione del personale delle aziende da cui dipendevano e lavoratori che usufruiscono dell'integrazione salariale tramite la Cassa integrazione guadagni prevista da leggi dello Stato.

Gli interventi finanziari regionali si possono estendere ai consorzi costituiti tra le cooperative di cui al precedente comma, limitatamente alle attività istituzionali dei consorzi stessi.

Art. 2.

Gli interventi finanziari sono ammessi nei confronti delle imprese artigiane di cui al precedente art. 1 che presentino un programma di investimento integrato da una relazione tecnica sugli obiettivi di sviluppo che la cooperativa intende perseguire.

Art. 3.

La Regione eroga alle cooperative di cui al precedente art. 1 un contributo di lire 5 milioni, per una sola volta per le spese di avviamento nonché un contributo, per il primo anno di attività dell'azienda, pari al 30 per cento dell'ammontare del canone di locazione dei locali dove si svolge l'attività artigiana e del totale delle somme corrisposte nel primo anno per l'uso delle macchine e delle attrezzature in essi eventualmente esistenti.

Per ottenere i contributi previsti dal comma precedente le cooperative interessate debbono inoltrare apposita domanda all'assessorato regionale artigianato, industria e commercio entro tre mesi dall'inizio dell'attività aziendale, corredata del programma di investimenti e della relazione tecnica di cui al precedente art. 2 nonché di idonea documentazione di spesa per quanto attiene al canone di locazione dei locali ed alle somme eventualmente corrisposte per l'uso delle macchine e delle attrezzature in essi esistenti.

Art. 4.

Le cooperative di cui all'art. 1 della presente legge sono ammesse ad usufruire degli interventi finanziari a favore delle imprese artigiane previsti dalla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, con le stesse modalità e procedure, per quanto compatibili con la presente legge.

Il contributo in conto capitale sugli investimenti destinati agli scopi di cui all'art. 7 della predetta legge regionale n. 65 del 1978 è stabilito per le cooperative di cui al precedente art. 1 nella misura del 25 per cento, al netto di imposte e tasse, per un importo comunque non superiore a lire 50 milioni e nella misura massima del 5 per cento, al netto di imposte e tasse, di detti investimenti per quanto attiene alle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività imprenditoriale.

Gli investimenti di cui al comma precedente possono realizzarsi anche attraverso operazioni di locazione finanziaria. Il contributo regionale relativo agli investimenti per la costruzione e l'acquisto di laboratorio è erogato nella misura massima del 50 per cento, al netto di imposte e tasse, dell'importo totale delle annualità dovute e comunque per un ammontare non superiore a lire 25 milioni. Nella misura massima del 50 per cento del totale delle annualità dovute e sempre per un importo non superiore a lire 25 milioni il contributo regionale viene erogato altresì per gli investimenti relativi all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature purché non usati. Il suddetto contributo è assegnato dalla Regione all'istituto erogante in unica soluzione attraverso l'attuazione dei contributi periodici.

I programmi di investimenti, integrati dalla relazione tecnica, predisposti dalle cooperative beneficiano di priorità ai fini degli interventi finanziari regionali in quanto inseriti nelle linee programmatiche di sviluppo della economia della Regione. Alle domande di erogazione di contributo presentate dalle cooperative di cui alla presente legge sarà data precedenza fin dalla fase istruttoria.

Art. 5.

I programmi di investimento di cui al precedente art. 2 devono rispondere ai seguenti obiettivi:

perseguire il mantenimento dei livelli occupazionali;

contribuire al miglioramento economico sociale dei lavoratori interessati;

mirare a rendere o mantenere economicamente vitali le imprese artigiane nonché assicurare l'incremento delle loro capacità concorrenziali;

divulgare i principi cooperativi ed incentivare la formazione professionale artigiana;

offrire sufficiente garanzia quanto al miglioramento qualitativo della struttura aziendale autogestita;

finalizzare l'attività cooperativistica agli obiettivi di intervento regionale volti a valorizzare gli investimenti previsti.

L'erogazione dei contributi avverrà con le modalità e le procedure di cui alla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65. Sull'ammontare globale di investimenti fino a lire 80 milioni, quali risultano dai relativi programmi, le cooperative otterranno, presentando domanda, un'anticipazione pari al 35 per cento, per un importo comunque non superiore a lire 20 milioni.

Per programmi di investimento superiori a lire 80 milioni e per i quali siano previste successive fasi di attuazione, le cooperative, oltre all'anticipazione del 35 per cento di cui al comma precedente, otterranno, a domanda e previa presentazione dello stato di avanzamento del programma, un ulteriore acconto del 10 per cento, per un importo comunque non superiore a lire 10 milioni.

Per ottenere la residua parte del contributo spettante, le cooperative dovranno presentare domanda corredata della prescritta documentazione di spesa con riferimento all'attuazione del programma di investimento.

L'amministrazione regionale chiederà elementi giustificativi o documenti atti ad accertare l'adempimento delle condizioni cui è subordinata l'erogazione dei contributi ed effettuerà controlli sul posto. In caso di mancato adempimento delle condizioni prescritte l'intervento finanziario sarà sospeso, ridotto o revocato.

Art. 6.

La Regione costituisce ed assegna alla FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) - S.p.a., a norma dell'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, uno speciale fondo per la

prestazione della garanzia fidejussoria, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 1944 del codice civile, per il pagamento del capitale e degli interessi dei mutui contratti, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle cooperative di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge con gli istituti di credito convenzionati.

La garanzia di cui al comma precedente viene concessa per un importo non superiore al 90 per cento dell'ammontare dei finanziamenti accordati per le spese di impianto, ampliamento ed ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Le domande di contributo presentate dalle predette cooperative alla cassa per il credito alle imprese artigiane, secondo le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere considerate prioritarie rispetto alle domande presentate da altri soggetti.

La FI.LA.S. - S.p.a. presenta entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto della gestione del fondo di cui al primo comma relativo all'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa.

Art. 7.

Per le procedure alla domanda ed alla concessione della garanzia fidejussoria prevista dal precedente art. 6 si applicano le norme relative alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13.

Art. 8.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, di cui:

*a*) lire 200 milioni per gli interventi previsti al precedente art. 3, di cui lire 50 milioni per spese di avviamento a lire 150 milioni per concorso nei canoni di locazione, limitatamente alla prima annualità;

*b*) lire 400 milioni per gli interventi di cui al precedente art. 4;

*c*) lire 400 milioni per gli interventi di cui al precedente art. 6.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1984 vengono istituiti i seguenti capitoli di spesa con gli stanziamenti di competenza a fianco di ciascuno indicati:

cap. 03301: « Contributi per spese di avviamento, nonché per il concorso nella misura del 30 per cento del canone di locazione relativi alla prima annualità di esercizio, a favore di imprese artigiane in forma cooperativa tra lavoratori in cassa integrazione guadagni o licenziati »: L. 200.000.000;

cap. 03302: « Attribuzione a favore di imprese artigiane in forma cooperativa tra lavoratori in cassa integrazione guadagni o licenziati dei benefici previsti dalla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, anche attraverso l'attuazione degli oneri di locazione finanziaria (art. 4) »: L. 400.000.000;

cap. 03303: « Conferimento alla FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) - S.p.a. di un fondo per la prestazione di garanzie fidejussorie a favore di imprese artigiane in forma cooperativa tra lavoratori in cassa integrazione guadagni o licenziamenti »: L. 400.000.000.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 25802 del bilancio regionale 1984.

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 335 del 1976 gli stanziamenti recati dal presente articolo sono autorizzati anche per gli anni 1985 e 1986 e trovano copertura attraverso riduzione di pari importi degli stanziamenti previsti per il cap. 25802 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi - elenco n. 4, lettera *m*), nel bilancio pluriennale 1984-86.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 giugno 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 giugno 1984.*

**(5902)**

## LEGGE REGIONALE 30 giugno 1984, n. **33.**

**Modifica della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1: « Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella regione Lazio », e successive modificazioni ed integrazioni.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *a*), primo comma, dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, è sostituita dalla seguente:

« *a*) un componente della giunta regionale con funzioni di presidente che eventualmente può, di volta in volta, farsi sostituire da un suo delegato; ».

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e modificato con l'art. 1, secondo comma, della legge regionale 9 febbraio 1982, n. 9, è sostituito dal seguente:

« I pareri della commissione sono espressi validamente a maggioranza dei presenti ».

Art. 2.

All'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, così come modificato dall'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1982, n. 9, dopo il terzo comma, è inserito il seguente comma:

« Il termine di cui al secondo comma del presente articolo resta sospeso fino a quando non sarà approvato lo strumento urbanistico comunale che recepisce il piano regionale delle attività estrattive o gli stralci del medesimo ».

Art. 3.

All'art. 11 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 1982, n. 9, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Il comune si pronuncia in merito alla domanda di autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di ricezione del parere della commissione consultiva regionale ».

Art. 4.

L'art. 13 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 1982, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Art. 13 - *Ricorso contro il diniego all'autorizzazione.* — Qualora il comune respinga la domanda di coltivazione, ovvero non provveda al rilascio dell'autorizzazione entro il termine di cui al precedente art. 11, quinto comma, il richiedente può proporre ricorso entro sessanta giorni alla giunta regionale che decide in via definitiva sentita la commissione consultiva regionale entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso ».

Art. 5.

Il quarto comma dell'art. 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, inserito dall'art. 5 della legge regionale 9 febbraio 1982, n. 9 e modificato con l'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 6, è sostituito dai seguenti:

« Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere della commissione consultiva regionale che deve essere espresso entro il 30 giugno 1985.

Il parere si intende favorevole ove la commissione non si esprima entro il termine suddetto. Conseguentemente il comune deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricezione del parere della commissione ovvero entro centoventi giorni dalla scadenza del termine oltre il quale il parere della commissione si intende favorevole ».

Il quinto comma dell'art. 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Qualora il comune respinga la domanda di prosecuzione dei lavori di coltivazione ovvero non provveda al rilascio dell'autorizzazione entro il termine di cui al comma precedente il

richiedente può proporre ricorso entro i successivi sessanta giorni alla giunta regionale, che decide in via definitiva, sentita la commissione consultiva regionale, entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso ».

Il sesto comma dell'art. 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, sostituito dall'art. 3 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 63, è soppresso.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 30 giugno 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 giugno* 1984.

**(5903)**

---

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1984, n. 34.
**Interventi regionali per la celebrazione di ricorrenze di particolare interesse locale.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI INTERVENTI REGIONALI

Art. 1.
*Finalità*

Al fine di approfondire la conoscenza della storia locale, nel quadro di quella regionale, nazionale ed internazionale, e di facilitarne la diffusine tra la popolazione, la Regione interviene, con proprie attività o contribuendo alla attuazione di programmi di altri soggetti, per la celebrazione di particolari ricorrenze che abbiano rilevante significato nella vita delle comunità locali.

Art. 2.
*Caratteristiche delle iniziative*

Per le finalità di cui al precedente art. 1 la Regione assume iniziative o contribuisce ad iniziative di altri soggetti i cui programmi prevedano la realizzazione di opere o diano luogo ad attività che, ipotizzate per la celebrazione di un evento, incentivino studi, ricerche, approfondimenti e dibattiti per la migliore conoscenza dell'evento stesso.

In particolare la Regione interviene per il recupero di opere d'arte e di documenti di rilievo storico ed artistico curandone anche la riproduzione, per il restauro e/o il riuso di immobili di particolare interesse storico ed ambientale da destinare ad attività culturali e sociali e, in generale, a servizi pubblici, per studi ed indagini relativi a temi connessi alle celebrazioni, per la organizzazione di mostre e di seminari e per la pubblicazione di studi e ricerche nonché per attività comunque coerenti con la finalità della presente legge.

Art. 3.
*Modalità di intervento*

La Regione cura la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge direttamente o mediante affidamenti a soggetti pubblici e privati.

Sono da annoverare tra i soggetti pubblici e privati che possono beneficiare dei finanziamenti, oltre agli enti locali, enti pubblici o privati che a diverso titolo siano abilitati a promuovere le iniziative di cui al precedente comma.

In caso di intervento regionale a contributo la misura del finanziamento non può superare il 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base del programma di cui al successivo art. 5 o del provvedimento di concessione del finanziamento di cui al secondo comma dello stesso art. 5.

Art. 4.
*Proposta di programma*

Le amministrazioni provinciali sollecitano e coordinano l'attività degli enti locali e degli enti ed organismi pubblici e privati per le finalità di cui alla presente legge ed elaborano proposte di programma annuali comprendenti le iniziative ammissibili a finanziamento e l'indicazione della misura del relativo contributo.

La deliberazione contenente la proposta di programma di cui al precedente comma è inviata alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno corredata della idonea documentazione che, per quanto concerne gli enti ed organismi privati, deve comprendere:

*a*) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

*b*) relazione sulle attività svolte;

*c*) note informative sulle strutture organizzative.

Art. 5.
*Approvazione del programma di intervento*

La giunta regionale, sulla base delle proposte di programma delle amministrazioni provinciali formulate ai sensi del precedente art. 4 e nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, elabora ed approva, sentita la competente commissione consiliare permanente, il programma relativo alle iniziative che la Regione intende assumere direttamente ed a quelle degli enti locali e degli enti ed organismi pubblici e privati ritenute ammissibili a contributo.

Il 30 per cento della somma totale disponibile sullo stanziamento di bilancio annuale può essere destinato ad iniziative della Regione, degli enti locali e degli enti ed organismi pubblici e privati non programmabili nei tempi consentiti per lo espletamento delle procedure della presente legge.

Art. 6.
*Finanziamento regionale*

La determinazione del finanziamento delle iniziative di cui alla presente legge e l'assunzione del relativo impegno di spesa sono disposte con il provvedimento regionale di approvazione del programma di cui al precedente art. 5, primo comma.

Qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso art. 5, secondo comma, la determinazione della misura dell'intervento regionale riferita sia ad iniziative della Regione, sia ad iniziative di enti locali ed enti od organismi pubblici e privati e l'assunzione del relativo impegno di spesa sono effettuate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 7.
*Erogazione della spesa*

Per la realizzazione delle iniziative regionali previste dalla presente legge l'erogazione della spesa è disposta nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

La somma ammessa a contributo a favore di enti locali e di enti ed organismi pubblici e privati è erogata in due soluzioni:

un primo acconto pari al 70 per cento della spesa ammessa a contributto all'atto dell'approvazione del programma di cui all'art. 5, primo comma, della presente legge;

la residua somma, pari al 30 per cento della quota a carico della Regione, successivamente alla realizzazione dell'iniziativa, previo accertamento della rispondenza dell'iniziativa stessa a quanto previsto nel provvedimento di concessione del contributo e dopo la presentazione del conto consuntivo, approvato dall'organo deliberante dell'ente od organismo beneficiario.

Art. 8.

*Verifica dell'attuazione del programma*

La giunta regionale, in sede di predisposizione del programma di cui al precedente art. 5, elabora una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative programmate nell'anno precedente, contenente la valutazione dell'attività svolta o, comunque, avviata.

La relazione di cui al precedente comma è allegata al programma di cui all'art. 5 della presente legge.

*Titolo II*

INTERVENTI REGIONALI PER LA CELEBRAZIONE DEL CINQUANTENARIO DELLA ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI LATINA

Art. 9.

*Interventi diretti della Regione*

Per la celebrazione del cinquantenario dell'istituzione della provincia di Latina, la Regione interviene direttamente per realizzare un programma di attività che può comprendere:

*a)* recupero di immobili da destinare a servizi pubblici;

*b)* ristampa di atti o volumi riferiti alla storia provinciale;

*c)* convegni e dibattiti sulla evoluzione storica, economica, sociale della provincia o su altri particolari aspetti della vita provinciale;

*d)* pubblicazione di cataloghi e volumi che contribuiscano ad una migliore conoscenza dei diversi aspetti della storia e della vita della provincia;

*e)* mostre, convegni, seminari;

*f)* istituzione di borse di studio per giovani, studenti e laureati, per contribuire all'approfondimento della conoscenza della realtà provinciale.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva con propria deliberazione il programma di cui al precedente comma nell'ambito di una previsione complessiva di spesa di lire 250 milioni, impegna la relativa spesa che sarà erogata nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Art. 10.

*Contributi della Regione per la realizzazione del programma provinciale*

Per la celebrazione del cinquantenario della istituzione della provincia di Latina, la Regione interviene altresì con contributi ad altri soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti di cui al titolo I della presente legge per attività comprese in un programma la cui proposta sarà formulata dall'amministrazione provinciale di Latina.

L'amministrazione provinciale di Latina formula la proposta di programma sollecitando e coordinando contributi ed iniziative dei comuni della provincia e degli altri soggetti di cui al precedente comma, indicando altresì le risorse da questi messe a disposizione. Detta proposta di programma deve essere riferita, per quanto attiene i contenuti, alle finalità ed alle caratteristiche delle iniziative indicate nei precedenti articoli 1 e 2; per quanto attiene le determinazioni finanziarie dell'intervento regionale, ad una previsione di spesa non superiore a lire 150 milioni.

L'intervento finanziario regionale è determinato in misura non superiore al 75 per cento della spesa prevista nel programma approvato.

Art. 11.

*Approvazione del programma ed erogazione del contributo*

La giunta regionale approva il programma formulato dall'amministrazione provinciale di Latina previa verifica di rispondenza del programma stesso alle finalità ed ai contenuti della presente legge e di compatibilità con le iniziative regionali di cui al precedente art. 9.

Con lo stesso provvedimento la giunta regionale determina la quota a carico della Regione, assumendo il relativo impegno ed accreditando a favore degli enti locali e degli enti ed organismi pubblici e privati il 70 per cento della quota regionale.

La somma residua, pari all'ulteriore 30 per cento della quota a carico della Regione, è erogata a saldo, previa presentazione del conto consuntivo approvato dall'organo deliberante dell'ente od organismo beneficiario.

Art. 12.

*Riferimento alla disciplina generale*

Per quanto non previsto nel presente titolo è richiamata, se applicabile, la disciplina introdotta dal precedente titolo I, afferente le iniziative di carattere generale finalizzate agli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 13.

*Disposizioni finanziarie*

Agli oneri derivanti dall'applicazione del titolo I della presente legge si farà fronte, a partire dall'esercizio finanziario 1985, con legge di bilancio.

All'onere previsto per l'anno 1984 per gli interventi indicati al precedente art. 9 si farà fronte con lo stanziamento di lire 250 milioni che si iscrive in termini di competenza e di cassa sul capitolo di nuova istituzione n. 25165 denominato: « Spese per l'attuazione di interventi diretti della Regione per la celebrazione del cinquantenario della istituzione della provincia di Latina».

All'onere previsto per il 1984 per la concessione dei contributi indicati al precedente art. 10 si farà fronte con lo stanziamento di lire 150 milioni che si iscrive in termini di competenza e di cassa sul capitolo di nuova istituzione n. 25166 denominato: « Contributi ad enti locali e ad altri enti pubblici e privati per l'attuazione di iniziative per la celebrazione del cinquantenario della istituzione della provincia di Latina ».

Alla copertura degli oneri di cui sopra si provvede mediante riduzione di lire 400 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 29001 del bilancio 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 30 giugno 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 giugno 1984.*

**(5904)**

---

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1984, n. 35.

**Norme concernenti l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale. Proroga ai termini di scadenza recati dalla legge regionale 23 dicembre 1982, n. 61.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1982, n. 61, scadrà il 31 dicembre 1985.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 luglio 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 luglio 1984.*

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1984, n. **36.**

**Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 1983, n. 50, concernente: « Norme per l'istituzione dell'albo regionale degli operatori della formazione professionale ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 50, è così sostituito:

« Art. 8. — Il personale assunto in data anteriore al 20 febbraio 1983 dalla regione Lazio con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 17 novembre 1979, n. 86, nonché il personale assunto ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, che alla data del bando risulti in servizio, purché assunto per gli anni formativi 1982-83 e 1983-84 per un periodo complessivo non inferiore a mesi sei, per un corso di insegnamento che alla data di scadenza del bando suindicato risulti sprovvisto di titolare, verrà immesso nei ruoli del personale regionale addetto alla formazione professionale, di cui all'art. 2 della predetta legge regionale n. 86 del 1979, secondo le condizioni e le modalità di cui ai successivi articoli ».

Art. 2.

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 50, sono così sostituiti:

« Salvo per quanto previsto per le funzioni docenti, per le quali il titolo di studio si intende sostituito dall'esperienza professionale che ha dato luogo all'assunzione, il personale che non sia fornito del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello individuato nella deliberazione di assunzione, sarà inquadrato nel livello immediatamente inferiore, sempreché sia fornito del titolo di studio richiesto per l'accesso a questo ultimo.

Il personale docente in possesso alla data di assunzione alla Regione della laurea viene inquadrato al sesto livello qualora svolga funzioni docenti per le quali è richiesto dalle vigenti disposizioni il possesso di tale titolo di studio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 luglio 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 luglio* 1984.

---

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1984, n. **37.**

**Revoca del presidente e del vice presidente dell'assemblea generale nonché del presidente e dei componenti del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'assemblea dell'unità sanitaria locale, su proposta motivata di almeno la metà dei consiglieri in carica, può a maggioranza assoluta revocare il presidente dell'assemblea stessa, nonché il presidente, il vice presidente ed i singoli componenti del comitato di gestione.

L'assemblea deve essere convocata entro otto giorni dalla presentazione della proposta.

In caso di revoca il presidente dell'assemblea, il vice presidente della stessa, il presidente ed i componenti del comitato di gestione cessano immediatamente dalle loro funzioni. In tal caso si applicano gli articoli 7, ultimo comma, e 11, quinto comma, della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 luglio 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 luglio* 1984.

---

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1984, n. **38.**

**Norme transitorie per la disciplina dei mercati all'ingrosso.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della disciplina regionale dei mercati all'ingrosso sono autorizzati interventi finanziari della regione Lazio al fine di consentire il funzionamento della gestione provvisoria commissariale del mercato ortofrutticolo alla produzione di Fondi per il periodo successivo alla riconsegna del mercato da parte del consorzio per il mercato ortofrutticolo di Fondi ed il ripianamento della gestione anteriore per oneri relativi a spese utili o necessarie, che siano riconosciuti rispondenti agli interessi regionali.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del commissario regionale ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, per le somme necessarie a far fronte alle spese relative alla gestione provvisoria commissariale del mercato all'ingrosso ortofrutticolo di Fondi, per il periodo successivo alla riconsegna del mercato stesso da parte del consorzio gestore.

In deroga a quanto previsto dal citato art. 30, quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, le aperture di credito di cui al precedente comma non possono superare singolarmente il limite di lire 150 milioni.

E' fatto divieto al commissario regionale di assumere impegni di spesa che non trovino copertura nelle entrate di gestione del mercato o nelle somme accreditate al presente articolo.

Il commissario regionale dovrà trasmettere alla giunta regionale il rendiconto e la documentazione giustificativa con cadenza bimestrale.

La gestione commissariale potrà avere una durata massima effettiva di sei mesi, prorogabile una sola volta per altri sei mesi.

Art. 3.

Il commissario regionale può avvalersi, per lo svolgimento dell'incarico affidatogli dalla giunta regionale, del personale che risulti dipendente del consorzio per il mercato ortofrutticolo di Fondi alla data del 23 febbraio 1983 ed effettivamente utilizzato per la gestione del mercato all'ingrosso ortofrutticolo di Fondi.

A tal fine il commissario regionale, previa autorizzazione della giunta regionale, può:

*a*) stipulare con il consorzio per il mercato ortofrutticolo di Fondi un'apposita convenzione nella quale siano tra l'altro disciplinate le modalità di utilizzazione temporanea del suddetto personale nonché le modalità di copertura dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico relativi al personale stesso;

*b*) stipulare ai sensi della normativa statale vigente in materia di contratti a termine e nei limiti consentiti dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, contratti individuali di lavoro a tempo determinato con il suddetto personale, di durata non superiore a tre mesi e non rinnovabili. I trattamenti economici del personale, eventualmente utilizzato con contratto di lavoro a tempo determinato, non potranno comunque superare il trattamento economico iniziale previsto per i livelli funzionali regionali corrispondenti alle mansioni che il personale stesso è chiamato a svolgere.

Art. 4.

Il commissario regionale può procedere entro tre mesi dalla riconsegna del mercato da parte del consorzio gestore allo adeguamento delle tariffe e dei canoni di concessione vigenti ove lo richieda l'equilibrio della gestione, sentita la commissione di mercato e previa approvazione delle tariffe e dei canoni di concessione da parte del comitato provinciale prezzi.

Art. 5.

Per le responsabilità del commissario regionale verso la regione Lazio, si applicano le disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1976, n. 335 e dalla legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Art. 6.

Previa relazione del commissario regionale, su proposta dell'assessore regionale all'industria, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, individua le spese della precedente gestione del mercato che, in quanto riconosciute rispondenti agli interessi regionali, potranno essere destinate al ripianamento della gestione pregressa e provvede alla relativa liquidazione nei limiti dei fondi iscritti nel capitolo 04006 di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Per far fronte alle spese relative alla gestione provvisoria commissariale del mercato ortofrutticolo di Fondi per il periodo successivo alla riconsegna del mercato stesso da parte del consorzio gestore, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1984, che viene iscritta al cap. 04005 del bilancio regionale 1984 con la seguente denominazione: « Spese di gestione del mercato ortofrutticolo di Fondi sostenute dal commissario regionale successivamente alla riconsegna del mercato stesso da parte del consorzio gestore ».

Il predetto capitolo è incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale.

Per far fronte alle spese relative al ripianamento della gestione anteriore a quella commissariale, per oneri che siano riconosciuti rispondenti agli interessi regionali, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1984, che viene iscritta al cap. 04006 del bilancio regionale 1984 con la seguente denominazione: « Spese per il ripianamento della gestione del mercato ortofrutticolo di Fondi, anteriori alla gestione commissariale per oneri rispondenti agli interessi regionali ».

Alla copertura del complessivo onere di lire 1.200 milioni si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 29001 del bilancio 1984.

Per gli esercizi successivi al 1984, gli stanziamenti dei capitoli di cui al primo e terzo comma del presente articolo, verranno disposti annualmente con la legge di bilancio, a norma della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 luglio 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 luglio 1984.*

**(5905)**

## LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. 39.

**Provvedimenti in favore delle imprese commerciali, artigianali e turistiche danneggiate dal nubifragio verificatosi il 29 agosto 1983 nella provincia di Viterbo.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze previste nella presente legge si applicano nelle zone colpite dal nubifragio verificatosi nella provincia di Viterbo il 29 agosto 1983.

Art. 2.

Le provvidenze di cui alla legge regionale 3 aprile 1978, n. 8, si applicano, con le modalità ivi previste, alle aziende commerciali e turistico-alberghiere che abbiano subito danni in dipendenza degli eventi calamitosi del 29 agosto 1983. Per le imprese artigiane le provvidenze si applicano con le modalità della legge regionale n. 65 del 1978.

I comuni interessati, sulla base delle delimitazioni previste dal decreto del presidente della giunta regionale n. 2413 del 1983, trasmettono, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, all'assessorato industria, commercio ed artigianato della regione Lazio, la consistenza e la natura dei danni nonché i soggetti beneficiari delle provvidenze.

Il contributo di cui alla presente legge e riferito ai danni alle scorte non può superare il 30 per cento del fatturato delle aziende danneggiate relativo all'anno precedente e risultante dai relativi registri I.V.A. (imposta sul valore aggiunto).

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con i contributi annuali previsti dall'art. 3, secondo comma, punto 2), della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 80.

Art. 3.

Le imprese artigiane danneggiate a seguito del nubifragio del 29 agosto 1983, localizzate nelle zone di cui al precedente art. 1, sono ammesse ai benefici di cui ai titoli I, II e III della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui massimali sono elevati per il titolo I da lire 15 milioni a lire 60 milioni di fido massimo concedibile; per il titolo II da lire 9 milioni a lire 36 milioni; il contributo in conto capitale è elevato dal 15 per cento al 30 per cento.

Le domande delle imprese destinatarie dei benefici di cui al presente articolo debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ed essere corredate da documentazione comprovante il danno subìto, rilasciata a cura delle amministrazioni comunali.

Le provvidenze verranno concesse con le modalità previste dalla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, salvo quanto disposto nel comma precedente.

L'onere per l'attuazione della presente legge rientra nella autorizzazione di spesa iscritta al cap. 04951 del bilancio regionale dell'anno 1984.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 luglio 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 luglio 1984.*

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1984, n. 40.

**Attuazione di campagne pubblicitarie e di valorizzazione del formaggio pecorino romano e contributo sulle spese annue di gestione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio nell'ambito dei programmi globali per lo sviluppo dell'agricoltura ed in particolare della zootecnia e dei prodotti zootecnici in armonia con la normativa nazionale e comunitaria promuove in Italia c/o all'estero nel corso degli anni 1983-84-85 campagne pubblicitarie e di valorizzazione del formaggio pecorino romano (decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269 e decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 14 gennaio 1981) ed un contributo sulle spese annue di gestione.

Art. 2.

Le campagne pubblicitarie e di valorizzazione del formaggio pecorino romano tendono alla diffusione ed all'affermazione del marchio di origine per la quantificazione e definizione del prodotto, all'introduzione di nuove tecniche di promozione e vendita del pecorino romano, alla creazione di un rapporto tra programmazione, produzione, trasformazione e consumo, alla educazione del consumatore ed all'aumento del consumo procapite del prodotto.

Il contributo annuo in conto capitale sulle spese di gestione tende altresì al sostegno economico ed al consolidamento della attività consortile.

Art. 3.

La regione Lazio stanzia per l'attuazione delle campagne pubblicitarie e di valorizzazione del formaggio pecorino romano, tutelato dal consorzio di cui al precedente art. 1 nonché per l'erogazione del contributo annuo sulle spese di gestione del consorzio stesso, la somma di lire 1.400 milioni per il triennio 1983-85, ripartita in lire 400 milioni per l'anno 1983 e lire 500 milioni per ciascuno dei successivi anni 1984 e 1985.

Tali contributi non potranno comunque superare il 35 per cento della spesa totale ritenuta ammissibile per le campagne pubblicitarie di valorizzazione ed il 35 per cento della spesa annua per la gestione del consorzio.

Art. 4.

Ai fini dell'attribuzione dei contributi di cui al precedente art. 3, il consorzio di tutela dovrà presentare alla regione Lazio, assessorato agricoltura, per le campagne pubblicitarie e di valorizzazione, un dettagliato programma di operatività e, per il contributo sulla spesa di gestione, il bilancio preventivo approvato dai competenti organi consortili.

Art. 5.

La giunta regionale esaminato il programma presentato dal consorzio di tutela del formaggio pecorino romano, su proposta dell'assessorato regionale all'agricoltura e foreste, provvede con propria deliberazione sentita la commissione consiliare permanente dell'agricoltura, alla concessione ed alla liquidazione del contributo sulla base della spesa effettiva dimostrata, secondo quanto previsto nel precedente art. 3.

Allo scopo di facilitare l'attuazione della campagna di valorizzazione del pecorino romano, la giunta regionale, dopo l'approvazione della deliberazione di concessione di cui al precedente comma, eroga al consorzio, sotto forma di anticipazione, il 75 per cento del contributo concesso. Il rimanente 25 per cento del contributo verrà liquidato dalla giunta regionale a seguito della presentazione della fattura regolarmente quietanzata.

La giunta regionale esaminato il bilancio preventivo, approvato dai competenti organi consortili, su proposta dell'assessorato regionale all'agricoltura e foreste, provvede, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare permanente all'agricoltura, alla concessione ed alla liquidazione del contributo sulla base della spesa effettiva dimostrata, secondo quanto previsto nel precedente art. 3.

La giunta regionale, dopo l'approvazione delle deliberazioni di concessione di cui al precedente comma, eroga al consorzio, sotto forma di anticipazione, il 75 per cento del contributo concesso.

Il rimanente 25 per cento del contributo verrà liquidato dalla giunta regionale a seguito della presentazione del bilancio consuntivo approvato dai competenti organi consortili.

Art. 6.

Per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1984 e di lire 500 milioni per l'anno 1985.

Pertanto nel bilancio di previsione 1984 viene istituito il relativo capitolo di spesa così denominato: « Contributi per l'attuazione di campagne pubblicitarie e di valorizzazione del formaggio pecorino romano e contributo sulle spese annue di gestione (legge regionale dell'11 luglio 1984, n. 40) ».

Alla copertura finanziaria dell'onere indicato al primo comma si farà fronte: per il 1984 ai sensi del quarto comma dell'art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con una corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al cap. 25802 del bilancio 1983, mentre per il 1985 si farà fronte con legge di bilancio.

Con apposito decreto del presidente della giunta si darà corso alle necessarie variazioni di bilancio 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 luglio 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il* 10 *luglio* 1984.

---

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1984, n. 41.

**Istituzione del parco suburbano « Marturanum » nel comune di Barbarano Romano.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione*

A norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituito il parco regionale « Marturanum », compreso nel sistema dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 1 della legge medesima.

Art. 2.

*Perimetrazione*

Il parco regionale « Marturanum » è delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1:20.000, allegato *A*, che costituisce parte integrante della presente legge.

Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore di cui al successivo art. 4, od in caso di inadempienza, la giunta regionale, provvede all'apposizione di idonei cartelli perimetrali e lungo le strade di accesso al parco, recanti la scritta « Regione Lazio - comune di Barbarano Romano - sistema dei parchi e delle riserve naturali - parco regionale suburbano "Marturanum" » ed un simbolo o marchio proprio e caratteristico del parco stesso concordati con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali.

Art. 3.

*Classificazione*

Il parco regionale « Marturanum » è destinato alla conservazione, alla valorizzazione e razionale utilizzazione dell'ambiente naturale, allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali interessate, alla corretta fruizione delle risorse naturali da parte di tutta la popolazione attraverso interventi di pianificazione, tutela ed utilizzazione delle risorse, secondo le direttive del piano di assetto e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli, finalizzate alla conservazione degli ecosistemi e dei processi ecologici essenziali, alla utilizzazione razionale e duratura delle specie e degli ecosistemi, al mantenimento della diversità genetica delle specie animali e vegetali presenti nel parco.

Il parco regionale « Marturanum » è classificato parco suburbano, a norma dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 4.

*Gestione*

La gestione del parco « Marturanum » è affidata al comune di Barbarano Romano, che la esercita sulla base delle direttive emanate dalla giunta regionale.

Entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore istituisce l'ufficio tecnico preposto alla gestione del parco stesso, composto dal direttore più un massimo di sette addetti fra personale tecnico ed amministrativo.

Il personale verrà assunto mediante pubblico concorso i cui termini dovranno essere stabiliti di concerto con l'assessorato regionale competente in materia di parchi e di riserve naturali.

Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma precedente, per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avvio ed il funzionamento del parco, l'ente gestore potrà avvalersi di proprio personale, nonché del personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del presidente della giunta regionale.

In caso di persistente inerzia o violazione della presente legge, o delle direttive regionali, la gestione del parco sarà curata, in via provvisoria, dalla giunta regionale.

Per la gestione del parco « Marturanum », l'ente gestore si avvarra della consulenza di un comitato tecnico-scientifico nominato con deliberazione del consiglio comunale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

A causa delle peculiari caratteristiche e finalità del parco « Marturanum », oltre a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, il comitato tecnico-scientifico sarà integrato da:

*a*) un esperto agronomo scelto tra una terna di nomi proposti dall'Università di Viterbo;

*b*) un esperto in materia di turismo sociale scelto tra una terna di nomi proposti dall'ente provinciale per il turismo (E.P.T.) di Viterbo;

*c*) un perito zootecnico scelto dal comune di Barbarano Romano;

*d*) un esperto nella gestione delle aree protette designato dalla giunta regionale;

*e*) un archeologo scelto tra una terna di nomi proposti dalla soprintendenza archeologica dell'Etruria Meridionale;

*f*) un architetto od un ingegnere urbanista nominato dal comune di Barbarano Romano.

Presidente del comitato è il sindaco di Barbarano Romano. La segreteria del comitato è curata dal direttore del parco.

Art. 5.

*Piano di assetto e programma pluriennale di attuazione*

Entro il termine di dodici mesi dall'approvazione dello statuto, il comune adotta il piano di assetto del parco a norma dell'art. 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Il piano di assetto viene attuato mediante il programma pluriennale di attuazione che viene adottato contemporaneamente al piano di assetto.

La deliberazione con la quale il comune adotta il piano di assetto ed il programma pluriennale di attuazione ed i relativi elaborati vengono pubblicati all'albo del comune e della provincia. Di tale pubblicazione è data notizia sul foglio degli annunci legali della provincia interessata e sui principali quotidiani locali.

Il piano di assetto viene depositato per trenta giorni consecutivi presso la sede degli enti citati, ove chiunque sia interessato può prendere visione degli atti e degli elaborati del piano adottato.

Entro i trenta giorni dalla pubblicazione ed i trenta successivi possono essere presentate da chiunque osservazioni al piano presso le sedi ove il piano è depositato.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il sindaco invia il piano e l'intera annessa documentazione alla giunta regionale per il giudizio di conformità agli indirizzi di programmazione e pianificazione al livello regionale e per l'approvazione.

Il piano di assetto è approvato con legge regionale, su proposta della giunta regionale, sentito il parere dei competenti organi tecnici e consultivi della Regione.

Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma il comune non abbia adottato il piano di assetto, la giunta regionale, in via sostitutiva e previa consultazione con gli enti interessati e con gli organismi sociali operanti sul territorio, presenta al consiglio regionale la proposta di piano di assetto del parco.

Tutte le previsioni del piano di assetto del parco sono recepite dalla pianificazione territoriale di livello sub-regionale e sono immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale e sovracomunale.

Art. 6.

*Natura, composizione e contenuti del piano di assetto e del programma pluriennale di attuazione*

Il piano di assetto, stante le finalità della tutela, valorizzazione e razionale fruizione delle caratteristiche naturali del territorio interessato, formula il quadro generale dell'assetto territoriale del parco, in coerenza con le sue finalità istitutive e con gli obiettivi e le scelte di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale regionale.

Il programma pluriennale di attuazione viene formulato ogni triennio e sottoposto all'approvazione della giunta regionale.

Il programma pluriennale di attuazione contiene le indicazioni circa l'attuazione dell'assetto territoriale e socio-economico del parco, le previsioni dei tempi, dei modi, delle forme e dei mezzi finanziari necessari all'attuazione del piano di assetto.

Il piano di assetto si compone:

*a*) di un documento che descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, espliciti gli obiettivi generale e di settore assunti, e fornisca indicazioni circa l'attuazione del piano in relazione alle scelte di programmazione economica ed alle previsioni dei tempi, delle forme e dei mezzi da impiegare per gli interventi;

*b*) di uno studio delle caratteristiche fisiche e biotiche delle forme d'uso del territorio;

*c*) di elaborati grafici, in numero e scale adeguati, necessari a riprodurre l'assetto territoriale previsto;

*d*) delle norme tecniche necessarie ad integrare gli elaborati grafici ed a precisarne i contenuti.

Il piano di assetto, oltre a quanto previsto nell'art. 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovrà indicare gli interventi per assicurare:

1) la tutela degli ecosistemi e di processi ecologici essenziali;

2) il mantenimento della più ampia diversità genetica delle specie animali e vegetali presenti nel parco;

3) l'utilizzazione razionale e duratura delle specie e degli ecosistemi.

A tale scopo, il piano di assetto dovrà indicare:

*a*) le zone da destinare a riserva integrale, orientata e parziale;

*b*) gli eventuali monumenti naturali da preservare;

*c*) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, sportivi e le relative attrezzature;

*d*) il sistema delle infrastrutture necessarie per l'accesso e la utilizzazione delle diverse aree comprese nel parco ed in particolare i percorsi attrezzati e segnalati, rappresentativi dei diversi ambienti tipici del parco, denominati « sentieri natura »;

*e*) le emergenze storiche, artistiche ed archeologiche da tutelare e valorizzare, nonché i relativi interventi da proporre ai competenti organi dello Stato, ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

*f*) le zone in cui mantenere ed incentivare le attività produttive agricole, zootecniche e silvocolturali compatibili con la salvaguardia dei valori ambientali;

*g*) le zone in cui incentivare le tecniche di lotta biologica per la difesa fitosanitaria delle colture agrarie;

*h*) le zone in cui sviluppare il turismo sociale in relazione alle leggi ed ai programmi regionali vigenti e le relative infrastrutture;

*i*) le direttive ed i criteri metodologici da osservare nella redazione e revisione dello strumento urbanistico comunale;

*l*) le misure immediatamente vincolanti nei confronti di chiunque e che prevalgono sulle eventuali diverse indicazioni previste dallo strumento urbanistico vigente.

Il programma di attuazione, oltre a quanto previsto dalla legge regionale n. 46 del 1977, dovrà contenere:

*a*) i nuovi piani di assestamento forestale relativi ai boschi del comprensorio, redatti secondo princìpi di silvicoltura naturalistica e rispondenti alle finalità della presente legge ed ai contenuti del piano;

*b*) i programmi per il recupero, l'incentivazione e la riorganizzazione delle attività artigianali tipiche;

*c*) i programmi per la valorizzazione degli allevamenti zootecnici tradizionali al fine della tutela del patrimonio genetico delle razze maremmane;

*d*) i programmi per la commercializzazione dei prodotti locali agricoli, zootecnici ed artigianali, anche mediante l'approvazione di un marchio di qualità motivatamente apposto dall'ente gestore;

*e*) gli indirizzi ed i programmi per il recupero del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento alle tipologie architettoniche tradizionali.

Art. 7.

*Regolamento di attuazione*

Entro il termine di mesi sei dall'approvazione del piano di assetto, l'ente gestore predispone ed adotta il regolamento di attuazione del parco secondo le indicazioni contenute nell'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Il regolamento di attuazione viene approvato dalla giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti.

L'ente gestore potrà stabilire che il pubblico acceda ad alcune zone del parco o ad alcuni dei suoi servizi dietro pagamento di una somma il cui ammontare dovrà essere stabilito di concerto con i competenti uffici regionali, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco.

Dovranno essere previste particolari facilitazioni per visite didattiche, di studio, di ricerca e per le visite organizzate da enti od associazioni riconosciuti per la promozione culturale dei cittadini.

L'ente gestore, per particolari esigenze di tutela, potrà stabilire divieti di accesso temporanei a determinate zone del parco destinate alla tutela integrale degli ecosistemi presenti.

Art. 8.

*Norme transitorie*

Fino all'entrata in vigore del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione, nel comprensorio del parco sono vietati:

*a*) l'apertura di nuove strade carrabili e di piste di penetrazione, nonché la trasformazione di quelle esistenti;

*b*) l'esecuzione di qualunque taglio boschivo nei boschi di proprietà pubblica ed in quelli di alto fusto di proprietà privata. Sono fatti salvi i diritti di uso civico esistenti, per i quali dovranno essere rilasciate apposite autorizzazioni da parte dell'ente gestore.

L'utilizzazione dei boschi cedui di proprietà privata, nel rispetto delle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti nella provincia, è subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte della giunta regionale, con le prescrizioni che si renderanno necessarie per assicurare il miglioramento e la valorizzazione dei boschi stessi a fini naturalistici ed ambientali;

*c*) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per le opere classificate di pubblica utilità di interesse dello Stato, delle opere consentite dagli strumenti urbanistici esistenti per l'esercizio delle attività agricole, per i centri storici e per le zone di completamento per gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi previsti dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 e per gli interventi di adempimento a leggi statali e regionali in vigore.

Art. 9.

*Norme di salvaguardia*

Nel territorio del parco sono comunque vietate:

*a*) la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali;

*b*) l'apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dimesse.

Le attività esistenti dovranno essere continuate esclusivamente al fine del restauro ambientale secondo le direttive della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1;

*c*) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti d'istituto, per i mezzi necessari alla conduzione delle attività agricole per i quali verrà rilasciato gratuitamente dall'ente gestore un apposito contrassegno;

*d*) l'esercizio della caccia con qualunque mezzo esercitata. L'ente gestore, previo parere dell'ufficio regionale per i parchi e dell'istituto di biologia della selvaggina potrà autorizzare catture di animali, al solo fine di studio, da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;

*e*) l'accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi, al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo dall'ente gestore;

*f*) la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paleoetnologici. Eventuali autorizzazioni potranno essere concesse dall'ente gestore per la raccolta di reperti a soli fini di studio da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;

*g*) l'abbandono di cani.

Art. 10.

*Norme particolari*

All'erogazione degli eventuali indennizzi a privati per la mancata utilizzazione del patrimonio forestale, l'ente gestore provvederà utilizzando parte dei fondi stanziati con la presente legge, dietro autorizzazione rilasciata dalla giunta regionale sentito il parere dei competenti uffici e secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43.

L'ente gestore, sulla base dei piani di assetto forestale di cui al precedente art. 6, dovrà indicare annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi suddetti.

Art. 11.

*Sanzioni*

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di assetto del parco e nel suo regolamento, si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

La sanzione amministrativa minima è stabilita in lire 200.000, quella massima in lire 2 milioni.

La sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

La sanzione amministrativa per le violazioni delle norme di cui all'art. 8, lettera *c*), della presente legge è stabilita nella misura minima di lire 3 milioni e massima di lire 30 milioni.

Le violazioni sono accertate, oltre che dagli agenti giurati dell'ente gestore, anche dagli organi di polizia urbana e rurale e dal Corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme statali e regionali in vigore.

Art. 12.

*Norme finali*

L'ente gestore con la presente legge è autorizzato, sentita la giunta regionale, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi generali necessari alla conduzione ed al funzionamento ordinario e straordinario del parco.

Art. 13.

*Finanziamento*

Per la realizzazione del parco suburbano « Marturanum » è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 250 milioni.

Detta somma sarà iscritta in termini di competenza nel cap. 21012 denominato: Contributi per la gestione del parco suburbano « Marturanum » nel comune di Barbarano Romano che verrà istituito nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1984.

Alla relativa copertura finanziaria, si provvederà ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 20 della legge regionale in materia di bilancio e contabilità del 12 aprile 1977, n. 15, con i fondi iscritti al cap. 25842 (fondo globale) - elenco n. 4, lettera *a*), del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1983.

All'erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede con successive leggi di bilancio, sulla base della relazione annuale, predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno che deve contenere, tra l'altro, i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istitutive ed al funzionamento del parco stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 luglio 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il* 14 *luglio* 1984.

---

(*Omissis*).

---

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1984, n. **42**.

**Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, concernente: « Interventi contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole singole od associate della regione Lazio danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, è sostituito dal seguente:

« Le domande di contributo dovranno essere inoltrate ai comuni nei quali ricade l'azienda entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio della deliberazione della giunta regionale prevista dal successivo articolo 14 con la quale viene disposta l'operatività di pronto intervento ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, è sostituito dai seguenti:

« Le domande di prestito vanno presentate agli istituti di credito ed ai comuni nei quali ricade l'azienda danneggiata entro e non oltre sei mesi dall'avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio della proposta inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento.

Per le calamità ed avversità atmosferiche verificatesi dal 1° giugno 1983 e fino all'entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle domande è prorogato, in via transitoria, fino al novantesimo giorno dopo la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Lazio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 luglio 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il* 14 *luglio* 1984.

**(5906)**

---

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1984, n. **43**.

**Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58, concernente: « Istituzione della consulta femminile regionale ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58, è sostituito dal seguente:

«La partecipazione alle sedute della consulta è gratuita. Alle componenti della consulta che, autorizzate dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, partecipano ad iniziative che si svolgono fuori del comune di Roma, è corrisposto il trattamento economico di missione previsto per i funzionari regionali del massimo livello».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 luglio 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il* 19 *luglio* 1984.

**(5907)**

---

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1984, n. **44**.

**Calendario venatorio regionale per la stagione 1984-85.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 5 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 7 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare nella stagione venatoria 1984-85 l'esercizio di caccia nel territorio della regione Lazio a parità dei diritti e doveri, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della Regione, l'intero territorio del Lazio è sottoposto al regime di caccia controllata.

Art. 3.

La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto 1984 e termina il 10 marzo 1985 compreso.

Art. 4.

Durante la stagione venatoria di cui al precedente art. 3, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:

*a*) specie cacciabili nei giorni 18, 19, 23, 25, 26, 30 agosto ed 1, 2 settembre 1984: alzavola, canapiglia, chiurlo, codone, colombaccio, combattente, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passero, pettegola, pittima reale, piviere, porciglione, quaglia, storno, tortora e volpe.

Per i giorni suindicati l'esercizio venatorio alle specie di cui alla lettera *a*) è consentito solo da appostamento fisso già esistente o temporaneo che dovrà essere raggiunto ed abbandonato con fucile smontato od in apposita custodia.

E' data facoltà al presidente della giunta provinciale di autorizzare la caccia in forma vagante, anche con l'ausilio del cane da ferma, per la sola specie quaglia nei territorio all'uopo determinati. Le amministrazioni provinciali che intendono avvalersi di tale facoltà, dovranno rendere pubblico almeno quindici giorni prima del 18 agosto l'elenco ed i confini dei territori prescelti;

*b*) specie cacciabili dal 16 settembre al 31 dicembre 1984: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, chiurlo, codone, colino della Virginia, colombaccio, combattente, coniglio selvatico, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, lepre comune, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passero, pavoncella, pernice rossa, pettegola, pittima reale, piviere, porciglione, quaglia, starna, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora e volpe.

La caccia alla specie coturnice è consentita dal 14 ottobre al 29 novembre 1984 (compreso). La caccia alla specie cinghiale, con esclusione di giovani dell'anno con manto striato, è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio 1985 (compreso).

L'esercizio venatorio alla specie di cui alla lettera *b*) è consentito da appostamento fisso già esistente o da appostamento temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio dei cani;

*c*) specie cacciabili dal 2 gennaio al 28 febbraio 1985: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, chiurlo, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passero, pavoncella, pettegola, pittima reale, piviere, porciglione, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe.

L'esercizio venatorio alle specie di cui alla lettera *c*) è consentito da appostamento fisso già esistente o temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio del cane da ferma;

*d*) specie cacciabili dal 2 marzo al 10 marzo 1985: allodola, beccaccino, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, frullino, gazza, ghiandaia, marzaiola, moretta, passero, pavoncella, piviere, porciglione, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe.

L'esercizio venatorio alle specie di cui alla lettera *d*) è consentito da appostamento fisso o temporaneo che dovrà essere raggiunto ed abbandonato con fucile smontato od in apposita custodia. E' altresì consentita la caccia in forma vagante, anche con l'ausilio del cane da ferma, esclusivamente entro una fascia di terreno di 100 metri dalle sponde dei fiumi, degli stagni, dei laghi naturali ed artificiali ed entro una fascia del litorale marino profonda 1.000 metri dal battente dell'onda.

Dal 2 gennaio al 28 febbraio 1985 (compreso) il presidente della giunta provinciale ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, da destinare alle azioni di ripopolamento di selvaggina.

Le amministrazioni provinciali provvedono al controllo degli animali predatori, di cui ai precedenti commi, nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

Tale controllo deve essere, comunque, attuato da personale tecnico appositamente incaricato e con l'uso di mezzi selettivi, sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina.

I ripopolamenti che si intenderanno effettuare nel territorio della regione Lazio, dovranno essere preventivamente notificati all'assessorato regionale all'agricoltura - ufficio caccia.

Ai fini della salvaguardia della specie coturnice è data facoltà alle amministrazioni provinciali di vietare, anche per periodi e zone particolari, la caccia nei territori con presenza della specie predetta, a condizione che le zone vietate siano agevolmente individuabili da confini naturali o topografici. I periodi e le zone interessate dall'eventuale divieto posto dalle amministrazioni provinciali debbono essere prestabiliti entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del calendario venatorio.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinare specie di selvaggina, di cui ai precedenti articoli, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie od altre calamità.

Art. 6.

Per l'intera annata venatoria l'esercizio della caccia è consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31.

Il cacciatore ha l'obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul tesserino stesso. Il tesserino è personale e non è cedibile.

Art. 7.

L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono già stati adeguati:

nei giorni 18, 19, 23, 25, 26, 30 agosto 1984 ed 1, 2 settembre 1984, dalle ore 5,30 al tramonto;

dal 16 settembre al 29 settembre 1984, dalle ore 6,00 al tramonto;

dal 30 settembre al 15 ottobre 1984, dalle ore 5,15 al tramonto;

dal 17 ottobre al 31 ottobre 1984, dalle ore 5,40 al tramonto;

dal 1° novembre al 15 novembre 1984, dalle ore 6,00 al tramonto;

dal 17 novembre al 29 novembre 1984, dalle ore 6,15 al tramonto;

dal 1° dicembre al 15 dicembre 1984, dalle ore 6,30 al tramonto;

dal 16 dicembre al 31 dicembre 1984, dalle ore 6,30 al tramonto;

dal 2 gennaio al 16 gennaio 1985, dalle ore 6,45 al tramonto;

dal 17 gennaio al 31 gennaio 1985, dalle ore 6,40 al tramonto;

dal 2 febbraio al 14 febbraio 1985, dalle ore 6,30 al tramonto;

dal 16 febbraio al 28 febbraio 1985, dalle ore 6,00 al tramonto;

dal 2 marzo al 10 marzo 1985, dalle ore 5,45 al tramonto.

Art. 8.

Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi della selvaggina sottoelencata, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

| | |
|---|---|
| cinghiale | 1 capo |
| colino della Virginia | 2 capi |
| coniglio selvatico | 2 capi |
| coturnice | 1 capo |
| lepre comune | 1 capo |
| fagiano | 2 capi |
| pernice rossa | 1 capo |
| starna | 1 capo |

Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di venti capi, di cui non più di dieci capi tra quaglie e tortore, dieci capi tra palmipedi e trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci, due beccacce.

I passeri e gli storni non rientrano nel limite sopra specificato.

Art. 9.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito, limitatamente ai terreni incolti ovvero liberi da coltivazioni in atto, con esclusione comunque dei boschi, dal 15 luglio al 12 agosto 1984 (compreso) e dal 3 settembre al 9 settembre 1984 (compreso) ed a distanza non inferiore a 200 metri dalle zone di ripopolamento e cattura, bandite, zone di rifugio ed oasi di protezione.

Art. 10.

L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è sottoposto alle seguenti prescrizioni:

*a)* quando l'appostamento temporaneo comporta modificazioni del terreno e preparazioni di sito, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore agricolo;

*b)* i bossoli delle cartucce, i contenitori di munizioni, eventuali rifiuti devono essere asportati al termine di ogni giornata;

*c)* la preparazione del sito con frasche e rami non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con uso di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale n. 61 del 1974;

*d)* la collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o di altre colture arboree;

*e)* i danni provocati alle coltivazioni od agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario o conduttore agricolo.

Art. 11.

E' vietato a chiunque:

l'esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualità di coltivazione;

la posta serale e mattutina alla beccaccia nonché la posta serale alla lepre;

l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

la caccia sotto qualsiasi forma di appostamento al beccaccino;

l'esercizio venatorio quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte da neve nonché negli stagni, paludi e specchi d'acqua artificiali anche solo parzialmente gelati e su terreni allagati da piene di fiume;

l'esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco ai sensi dell'art. 6, punto *d*), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;

l'esercizio venatorio nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione

l'esercizio venatorio in acque marine antistanti il litorale laziale;

usare richiami vivi accecati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico od elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono;

usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati.

E' altresì vietato l'esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, nella fascia territoriale posta all'interno del grande raccordo anulare di Roma.

Art. 12.

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, non espressamente richiamate dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, si applica la sanzione prevista dalla lettera *n*) di detto articolo.

Art. 13.

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, vigono le norme di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, purché non in contrasto con la citata legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 14.

Le norme e le limitazioni del presente calendario si applicano anche alle aziende faunistico-venatorie in quanto compatibili con l'indirizzo faunistico delle stesse.

Il solo prelievo della selvaggina, che determina l'indirizzo faunistico dell'azienda, è regolato, per quanto concerne il numero dei capi da abbattere, dai piani di abbattimento approvati dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 2 della legge 14 settembre 1982, n. 40.

Art. 15.

Le amministrazioni provinciali sono tenute a dare periodica comunicazione all'amministrazione regionale sulla propria attività inerente alla stagione venatoria 1984-85, nonché notificare di volta in volta i provvedimenti adottati nell'esercizio dei compiti delegati con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 luglio 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 luglio 1984.*

---

## LEGGE REGIONALE 26 luglio 1984, n. 45.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, concernente: « Norme per la concessione di contributi per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale ».**

*Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 7 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, per l'anno 1984 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11-*bis* della medesima legge, introdotto con la legge regionale 24 gennaio 1983, numero 5, intendendosi le date ivi indicate riferite all'anno successivo.

I termini per la definizione degli adempimenti della giunta regionale indicati agli articoli 4 e 5 della medesima legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, sono prorogati al 15 dicembre 1984 sia per quanto concerne i contributi riferiti all'anno 1984 che per quelli riferiti agli anni precedenti.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 luglio 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 luglio 1984.*

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1984, n. 46.

**Interventi a favore di cooperative di garanzia costituite tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 5 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 7 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO SOCIALE DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA

Art. 1.

La regione Lazio, allo scopo di favorire l'associazionismo e la cooperazione nei settori del commercio e del turismo, concorre, mediante l'erogazione di contributi rivolti ad incrementare il patrimonio sociale, al potenziamento di cooperative di garanzia costituite tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo, in possesso di autorizzazione per l'esercizio della loro attività rilasciata da un comune della regione Lazio o, comunque, autorizzati ad esercitare l'attività nell'ambito del territorio regionale, al fine di fornire garanzie a favore dei propri soci nella concessione di crediti bancari.

Ai fini della presente legge si intendono per piccole e medie imprese commerciali quelle aventi non più di cinque punti di vendita ed un numero complessivo di addetti non superiore a trecento, se operano all'ingrosso, centocinquanta se operano al dettaglio, duecento se esercitano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il socio, all'atto dell'iscrizione deve documentare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla presente legge, mediante idonea certificazione o con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, regolarmente autenticata.

Il presidente della cooperativa, all'atto della richiesta dei benefici di cui alla presente legge, deve, con dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15 del 1968 di cui al precedente comma, certificare che i soci della cooperativa medesima sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Possono ottenere i contributi di cui al precedente art. 1 tutte le cooperative di garanzia che:

*a*) svolgano attività statutarie almeno da un esercizio sociale, o, qualora siano di nuova costituzione, svolgano detta attività almeno da sei mesi;

*b*) all'atto della domanda di contributo di cui al successivo art. 3 siano costituite da almeno centocinquanta soci regolarmente iscritti e che non facciano parte di altre cooperative aventi le medesime finalità statutarie;

*c*) abbiano un capitale sociale non inferiore a L. 7.500.000;

*d*) abbiano già stipulato la convenzione bancaria.

Art. 3.

I benefici a favore dei soggetti di cui al precedente art. 1 sono rappresentati da un contributo pari all'ammontare del doppio dell'incremento netto del capitale sociale effettivamente versato dai soci nell'esercizio precedente. In ogni caso il contributo della Regione non può essere superiore a L. 200.000 per socio quale che sia il numero complessivo delle quote versate.

Per le cooperative, costituite nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda il contributo è pari al doppio del capitale sociale versato sempre nella misura massima di L. 200.000 per socio quale che sia il numero complessivo delle quote versate.

Art. 4.

La concessione del contributo di cui al precedente art. 3 è subordinata alla presentazione da parte dei presidenti delle cooperative della relativa domanda all'assessorato competente in materia di commercio della regione Lazio con allegata la seguente documentazione:

*a*) statuto di cui al successivo art. 7 ed atto costitutivo della cooperativa;

*b*) dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa, da cui risulti il numero dei soci e delle quote singolarmente versate;

*c*) dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa e dal presidente del collegio sindacale, dalla quale risulti l'incremento del capitale sociale avvenuto nell'esercizio precedente;

*d*) copia del bilancio dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda depositato presso la cancelleria del tribunale;

*e*) certificati di iscrizione nei registri e schedari della pubblica amministrazione previsti dalla legislazione vigente della cooperativa e dei soci;

*f*) copia della convenzione stipulata con gli istituti di credito.

I certificati di cui alla lettera *e*) relativi ai soci possono essere sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa e dal presidente del collegio sindacale, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti altresì che tutti i soci sono operatori commerciali o turistici e che della cooperativa non fanno parte soci operanti in altri settori di attività.

Le dichiarazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere compilate secondo uno schema che verrà predisposto dalla giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine perentorio del 15 luglio di ogni anno.

Art. 5.

Il contributo di cui al precedente art. 3 verrà erogato nell'anno finanziario successivo a quello in cui si è verificato l'incremento del capitale sociale, a condizione che l'ammontare complessivo del capitale sociale e dei contributi di cui al precedente art. 3 già erogati, risulti impegnato almeno per il 51 per cento; a garanzia di finanziamenti in corso al momento della presentazione della domanda di cui al precedente art. 4.

Tale situazione deve essere dimostrata mediante una dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa e dall'istituto bancario convenzionato.

Art. 6.

I contributi previsti dal presente titolo I sono concessi con deliberazione della giunta regionale.

Art. 7.

Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge le cooperative di garanzia di cui al precedente art. 1 devono essere regolate secondo lo statuto tipo allegato alla presente legge.

I contributi sono accordati anche alle cooperative di garanzia di cui al precedente art. 1 già costituite o che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui al comma precedente, purché lo stesso sia approvato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 8.

In sede di prima applicazione della presente legge le cooperative già costituite possono ottenere i contributi di cui al precedente art. 3 nella misura massima pari al doppio del capitale sociale effettivamente versato dai soci fino al 31 dicembre 1982 e, comunque, in misura non superiore a L. 200.000 per socio, quale che sia il numero complessivo delle quote versate.

Le domande per ottenere i contributi di cui al precedente comma debbono essere presentate entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate della documentazione di cui al precedente art. 4.

*Titolo II*

CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI RELATIVI A PRESTITI DI ESERCIZIO

Art. 9.

La Regione concorre al pagamento degli interessi relativi a prestiti di esercizio concessi ad operatori del commercio e del turismo ed assistiti dalla fidejussione prestata dalle cooperative di garanzia tra operatori dei commercio e del turismo di cui alla presente legge, mediante l'erogazione di un contributo la cui misura, non superiore al 5 per cento annuo degli interessi risultanti dall'apposita convenzione stipulata tra la cooperativa di garanzia e l'istituto di credito, è determinata con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di commercio.

Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di un contributo in conto interessi da parte di altri enti od istituti, la misura del contributo regionale viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti di cui al precedente comma.

In ogni caso l'intervento della Regione deve tendere ad assicurare che il concorso al pagamento degli interessi, anche in presenza di interventi di altri enti od istituti, risulti omogeneo sull'intero territorio regionale.

Sono ammessi a contributo i prestiti di esercizio con rientro entro il termine massimo di ventiquattro mesi, quale che sia il loro ammontare, nella misura massima di lire 5 milioni.

Gli istituti bancari convenzionati e le cooperative interessate modificano le convenzioni per adeguarle alle previsioni del presente articolo, dandone immediata comunicazione all'assessorato regionale competente in materia di commercio.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di commercio, sentita la competente commissione consiliare permanente, è autorizzato ad apportare con proprio decreto variazioni ai limiti di cui al precedente quarto comma.

Il pagamento del contributo è effettuato secondo modalità determinate da apposite convenzioni da stipularsi tra Regione, cooperative di garanzia costituite tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo di cui alla presente legge ed istituti di credito, approvate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 10.

I contributi di cui al presente titolo II sono concessi con deliberazione della giunta regionale.

Art. 11.

Nel primo anno solare di vigenza della presente legge il contributo di cui al precedente art. 9 viene erogato per le operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e procedure previste nei precedenti articoli.

*Titolo III*

NORME FINANZIARIE

Art. 12.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 3.300 milioni, che sarà iscritta in termini di competenza al capitolo 04202, da istituirsi nel bilancio regionale per l'anno medesimo con la seguente denominazione: « Interventi a favore di cooperative di garanzia costituite tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo ».

All'onere derivante dalla suddetta autorizzazione di spesa si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza del cap. 25802 (fondo globale), lettera *f*), dell'elenco 4 allegato al bilancio regionale per l'anno 1984.

Per le medesime finalità è, altresì, autorizzata per gli anni 1985 e 1986 la spesa di lire 2.300 milioni e di lire 2.800 milioni la cui copertura è prevista nel bilancio pluriennale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 luglio 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 luglio 1984.*

(*Omissis*).

**(5908)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | | Prezzi di vendita *Italia* | *Estero* |
|---|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. | 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.000**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227**